



**INCOMINCIANO
LE CONSTITVTIONI
DE' FRATI MINORI CAPPVCINI
DI SAN FRANCESCO.**

CORRETTE, ET RIFORMATE.



CON PRIVILEGIO.










**A PRESSO GABRIEL
GIOLITO DE' FERRARI.
M D LXXVII.**



TAVOLA DELLE COSE CONTENUTE NELLA PRESENTE OPERA.



	DACQUA se si debbe il uino. a carte 17	carte	40	
	Ammonitio ne a' Predi catori. 40			
	Andare al Martirio. 49			
	Apostati scomunicati. 31			
	Apostati da chi, & come si deb- bono riceuere. 31			
	Appellarsi non esser lecito. 30			
	Arbori non si mutino senza licen- za. 25			
	Ascoltare la Messa. 13			
	 B 			
		Eneditione della Refet- tione. 43		
Bisogna predicare l'Euan- glio, & la Scrittura Sacra.				
 C 				
carte			40	
Botte, non si tenghino.			26	
 A L I C I. 				
Capella, & sepoltura. carte			14	
Carita uerso i Frati f restieri.			4	
Capitolo primo.			3	
Secondo.			5	
Terzo.		11		
Quarto.		15		
Quinto.		21		
Sesto.		27		
Settimo.		28		
Ottauo.		33		
Nono.		38		
Dectmo.		44		
l'ndecimo.		46		
Duodcimo.		47		
* ij				



T A V O L A .




Celebristi per mera Carità .	12
Cerimonie .	49
Chi non può stare alla uita Com- mune , non sia fatto Guardia- no .	37
Chi non può andare à piedi , non si elegga per mandare a Capito- lo , ò in Vicario Prouinciale .	
carte	39
Chi non può digiunare , non si lasci predicare .	39
Cibi souerchi .	26
Commandamento a' Prelati .	50
Comunità de' vestimenti .	10
Comunità de' libri .	42
Conditione di chi si ha da riceue- re .	6
Conditione di quei , che hanno da esser promossi al studio .	42
Confermatione de' Vicarij , Gene- rali , & Prouinciali .	37
Confessare , & comunicare , co- me , & quando si debbe .	28
Consortij di donne si sughino .	46
Correttione fraterna .	16
Corretti , si inginocchino .	44
Corretti , rispondendo ; faccino la disciplina .	44
Cura de gli infermi .	27
Cure di Monasterij , non si accetti- no .	46



D




 ECRITO , di Pio V .	47
Del diuino officio , & della Messa .	11
Del ricorso a gli amici spiritua- li .	20
Del riporre i frutti .	26
Del confessar secolari .	28
De' compagni de' Vicarij .	34
Della prouisione delle cose neces- sarie .	26
Della Carità uerso gli infermi .	26
Delle pouere habitationi .	23
Oelli heretici .	30
Digiuni , & collationi .	17
Dimandar licenza , & benedittio- ne , quando si uà , & torna per alcun seruitio .	45
Discorsi uani non s' esercitino .	45



E



 Legghinsi quattro so- pra le fabriche .	25
Elettione de' custodi .	
carte	34
Elettione de' Custodi l'anno del Ca- pitolo Generale .	34
Elettione de' Diffinitori .	38
Esortatione alli studenti .	43
Esortatione de' Prelati a' sudditi .	
carte	44
Esorta-	



Efortatione.	49
Efortatione all'osservanza delli Statuti .	51
Efortatione efficace alla commune regolare osservanza .	51
Espropriatione de' Nouitij .	7
+ Tempio .	46. 51
Età, & intelligenza di chi s'ha da eleggere .	12
uangelij si debbono leggere .	3
Euangelica salutatione del Beato Francesco .	16
Euangelica povertà, in che consiste .	20



F



Acciafi, che i carceri sieno ne i nostri luoghi .	30
Facciafi l'elettione de i piu idonei .	35
Facciafi oratione nel tempo de' Capitoli .	38
Forestiera .	25
Forma, & uso de' Mantelli .	10
Frati, non si intromettono in spendere .	24
Fuggasi l'ocio .	25
Fuggasi la mormoratione .	45



G



IUSTITIA, & punitione .	29
Guardinsi di non si intromettere in far spendere .	24
Guardiani, come si debbono istituire .	35



H



ABITI.	10
Hore dell'oratione .	
carte	14
Hore appropriate, alle quali i Laici debbono conuenire .	13



I



INFORMATIO- ne del predicare carte	39
Institutione de' Nouitij .	8
Institutione de' Predicatori .	38
In tutte le cose risplenda la Santissima povertà .	48



T A V O L A.



L



L	<i>A</i> ICI conuenghino à certe hore. 13
	Leggasi la Regola. 4
	Legghinsi altri deuoti libri. 4
	Le Legne. 26
	Legghinsi li Statuti. 50
	Attori, & Studenti conuenghino al Coro. 43
	Libri inutili non si tenghino. 42
	Liscenza del Prouinciale in comprare, ò pagare. 20
	Licenza per edificare, ruinare, pigliare, &c. 24
	Luogo del Santissimo Sacramento. 28



M



M	<i>A</i> NSVETVDI- ne de' Prelati. 29
	Modello per la fabbrica. 24
	Modo di riccuere à professione. carte 9
	Modo in dir l'officio. 13
	Modo, & tempo di lauorare. 21
	Modo di pigliar luoghi nuoui. 23
	Modo di instituire i Guardiani. carte 35



N



N	<i>E</i> LLE electioni si uada puramente. 34
	Non si riceuino morti. 14
	Non si faccino sepulture. 14
	Non si uada fuori solo, nè senza obediensa. 16
	Non si portino cibi per uiaggio. carte 16
	Non si mangi, ò dorma fuor de i luoghi. 16
	Non si uada alle feste. 17
	Non si faccia specialità alla mensa. 17
	Non si caualhi. 18
	Non si accettino legati. 20
	Non si cerchi Carne, Oua, &c. carte 26
	Non si offeruino le sottilità delle leggi. 29
	Non è lecito appellarsi. 34
	Non si ruelino i secreti dell'ordine. 33
	Non si possino supplire le uoci de gli assenti. 36
	Non si faccino cerche. 39
	Non riceuino premio alcuno per la predicatione. 40
	Non s'impaccino nel dispensar della limosina. 40
	Non scriuano lettere senza licenza. 45

Non



T A V O L A.



Non si uada à monasterio .	46
Nouitiij professi .	8
Nudità de' piedi .	10
Numero de' uestimenti .	9
Numero di fazzoletti, & mutan- de .	11
Numero de' Frati ne' luoghi .	47
Numero , & peso delle campane . carte	49



O



O BEDISCASI il Pontefice , & altri Prelati si riuersca- no .	5
Ogni luogo habbia il suo sigillo . carte	16
Oratione , preuenga la Lettione . carte	44
Ordine per andare al Padre Vica- rio .	32
Offeruisci il Testamento di S. Fran- cesco .	4



P



P ASTI de' Predica- tori .	39
Papa Clemente V. .	48
Parole di San Fran- cesco .	27
Pena de' Proprietarij .	27
Penitenza di chi uà da luogo à luo-	

go senza obediencia .	32
Penitenza di chi uà di Prouincia in Prouincia senza licenza .	32
Penitenze delli Apostati .	31
Predicatori si partino finita la qua- dragesima .	41
Predicatori conuenghino al Coro . carte	42
Predichisi il Vangelio, & la Scru- tura Sacra .	40
Preghisi per il Papa, Prelati, & altri Principi .	14
Preparatione alla Professione .	9
Presentinfi i Frati a' Padri Loca- li .	16
Probation di Nouitio .	7
Prohibiscefi Sindaco , ò Procura- tore .	19
Prohibiscefi il far Stampar libri senza licenza del Generale . carte	42
Prohibitioni di chiani particola- ri .	27



Q



Q VALITA' de' let- ti .	10
Qualità , & quantità de' cibi .	17
Quando morisse il Generale , ò il Prouinciale , che si debbe fa- re .	36



T A V O L A.



R



RECETTIONE,
de' Frati forestieri.

carte 18

Recettione d'oro, argento, & seta per l'altare, si proibisce. 48

Ricorso a' P. Vicarij: 28

Rinuntiasi alle chiose, & a' privilegi. 4

Rinuncia di Vicarij. 36



S



SCRISTIA,
quale deme essere. à

carte 48

San Francesco. 29

Scrutini segreti: 36

Seruitù de' Prelati. 34

Senerità de' Prelati. 29

Sia temperata la Giustitia con la Misericordia. 30

Si dichino le Letame. 15

Silenzio Evangelico. 15

Silenzio Regolare. 15

Sollecitudine al Coro. 13

Soprastanti delle fabbriche offeruino il Modello. 24



T



EMPI della disciplina. 8

Testamento di San Francesco; si offer-

ui. 4

Toniche. carte 10



V



VACATIONE de' Prelati. 37

Vestimenti de' Nouitij. 7


Vfficij per i morti. 14

Vicarij uisitino i sudditi. 44

Viltà dell'habito. 9

Visitino la Chiesa, & mostrino la obediencia i Frati forestieri. 45

IL FINE DELLA TAVOLA.





LE CONSTITVTIONI
DE' FRATI MINORI
CAPPVCINI,
DELL'ORDINE DI S. FRANCESCO:
CORRETTE, ET RIFORMATE.



P R O L O G O .



ACCIOCHE, LA NOSTRA
Congregazione, come Vigna
dell'Altissimo Figliuol di Dio,
meglio si conseruasse, nella
spiritual offeruanza dell'Euan-
gelica, & Serafica REGOLA;
parue al Nostro Capitolo Ge-
nerale, celebrato nell'Alma Città di Roma, nel luo-

2 P R O L O G O .

go nostro di Santa Eufemia , nell'Anno del Signore M D XXXVI. di ordinare alcuni Statuti, per siepe di essa Regola; accioche , come la inespugnabile Torre di Daud,habbia i suoi propugnacoli, median te i quali possiamo difenderci da tutti i nemici del uiuo spirito del Nostro Signor GIESV CHRISTO, & da tutte le relassationi contrarie al Feruentissimo, & Serafico zelo del Padre nostro S. FRANCESCO.

MA perche nel Sacro Concilio Tridentino, & dal Sommo Pontefice, si sono fatti alcuni Decreti, i quali era necessario inserire in queste nostre Ordinationi, è parso al Reuerendo Padre Generale, & a' Padri Diffinitori, insieme con il consenso di tutto il Capitolo, celebrato in Roma, l'Anno

M D L XXV. far di nuouo ristampare i medesimi statuti, con quelle ag-

gionte, che i predetti Decreti del Concilio, & del

Sommo Pontefi-

ce ricercaua

no, li

quali statuti so

no que-

sti.



QVANTO



QVANTO AL PRIMO CAPITOLO DELLA REGOLA.



CONCIOSIA, che la Euangelica dottrina tutta pura, celeste, sommamente perfetta, & diuina à noi dal cielo portata, dal dolcissimo figliuol di Dio, & da lui medesimo, con opre, & parole predicata, & insegnata; & di piu dal suo Eterno Padre nel fiume Giordano, & nel monte Tabor approuata, & autenticata, quando disse. Questo è il mio figliuol diletto, nelqual mi son compiaciuto, esso ascoltate; sola c'insegna & mostra la dritta uia per caminare à Dio, Et però tutti gl'huomini sono obligati ad offeruarla, massime Christiani, che l'hanno promessa nel Santo Battesimo, e tanto piu noi Frati Minori, quanto che S. Francesco nel principio, & fine della sua Regola, fa espressa mentione dell'Osseruantia dell'Euangelio sacro, anzi la Regola sua non è altro che la midolla dell'Euangelio; si come egli nel suo Testamento disse essergli stato riuelato, che douesse uiuere secondo la forma di quello. Però, accid i Frati habbino sempre dinanzi à gl'occhi della mente la dottrina, & uita del Saluator Nostro GIESV CHRISTO, & ad esempio della Vergine Cecilia, portino sempre nel seno del cuor loro l'Euangelio Sacro. Si ordina che ogni mattina, saluo che il Venerdì, in ogni luogo si legga alla mena una lettione del sacro Euangelio.

Et perche la Regola di San Francesco è come un puro specchio, nel quale riluce la Euangelica perfectione; Si ordina che

Si leggino
i Vangeli.

C O N S T I T U T I O N I

4

Si legga la
Regola.

Leggansi
altri deuoti
libri.

Si rinuntia
alle chiose
& a' priuilegi.

Si offerui
il Testame
to del Pa
dre S. Fran
cesco.

ogni Venerdì in ciascun luogo la si legga distintamente, e con debita Riuerenza & diuotione ; acciò che impressa nelle menti nostre, meglio si possa offeruare . Ma negl'altri giorni doppo la lettione dell'Euangelio , si legga mentre si mangia, qualch'altro diuoto libro; acciò non solo il corpo , ma molto piu lo spirito si pacifica , & si ecciti a seguir **C H R I S T O** crocifisso.

E T perche fu non solo uolontà del Padre nostro San Francesco, ma ancora di **C H R I S T O** nostro Redentore , che la Regola si offeruasse semplicemente à lettera , senza chiosa , si come l'offeruorno già quei primi nostri serafici Padri ; Però essendo la Regola nostra chiarissima , acciò piu puramente si offerui , hora di nuouo , & per sempre nell'auenire , rinuntiamo tutti i priuilegi e chiose che rilassano la Regola , & la tolgono dalla pura offeruanza sua , & la ritirano dalla pietosa giusta & santa mente di **C H R I S T O** Signor nostro , il quale parlaua in San Francesco . Et per singolar uiuo commento di essa , accettiamo le dichiarazioni di sommi Pontefici , & specialmente di Nicolao Terzo , & Clemente Quinto , & la Santissima uita , dottrina , & esempi di esso nostro serafico Padre .

E T accio che come ueri & legittimi figliuoli di **G I E S U C H R I S T O** nostro Padre & Signore , partoriti di nuouo da lui in San Francesco siamo partecipi della sua heredità . Si ordina che da tutti si offerui il Testamento di esso Beatissimo Padre, da lui ordinato , quando uicino alla beata morte , delle sacre stigmatate ornatate , pieno di feruore, & di Spirito Santo , sommamente desideraua la salute nostra : Et questo accettiamo per spiritual chiosa & expositione della Regola nostra , si come da esso Padre nostro à questo fine fu scritto , acciò la promessa Regola meglio , & piu catholicamente si offeruasse .

Et perche in tanto siamo figliuoli del Serafico Padre, in quanto imitiamo la Vita , & Dottrina sua : si come il Nostro Salvatore disse à gli Hebrei . Se sete figliuoli di Abrahamo , fate l'opere di Abrahamo : cosi se noi siamo figliuoli di San Francesco , facciamo l'opere di San Francesco . Però si essortano i Frati , che ciascuno si sforzi d'imitar questo nostro buon Padre, dato à noi per regola , norma , & esempio: anzi i Nostro Signor **G I E S U C H R I S T O** in lui ; & non solo nella Regola , & testamento ; ma ancora in tutte le sue infocate parole , & opere diuine ; però si legga spesso

ga spesso la uita sua, & de gli suoi beati compagni .

E T perche il Nostro Padre santo tutto diuino , in ogni creatura contemplaua Dio : massime nell'huomo, & specialmente nel Christiano ; ma sopra tutto ne i Sacerdoti , & singolarmente nel sommo Pontefice, il quale in terra è Vicario di C H R I S T O Nostro Signore ; & capo di tutta la Militante Chiesa : Però uolse, secondo l'Apóstolica Dottrina, che i suoi Frati , per amor di colui, che per noi si abbassò tanto , essendo Dio , fossino soggetti à sua Diuina Maestà in ogni creatura. Per ilche li chiamò Frati Minori : acciò non solo col cuore si riputassero à tutti inferiori, ma inuitati nella Militante Chiesa alle nozze del Santissimo Sposo G I E S V C H R I S T O , cercassero di star nell'ultimo luogo , secondo il suo consiglio, & niuo esempio : Onde per conformarci all'humil Crocifisso Signor nostro, ilqual uenne à seruirci, fatto obediante sino all'aspra morte della Croce, si esorta ciascun Frate , si come fu uolontà del nostro Padre, à portar sempre debita riuerenza à tutti i Sacerdoti , & obedire con ogni humiltà , & soggettione al Sommo Pontefice , supremo Padre di tutti i Christiani , & à tutti gli altri Catholici Prelati : anzi ad ogni creatura : la qual ci mostrasse la uia di Dio ; sapendo che quanto la persona alla qual si obedisce per amor del Signor nostro G I E S V C H R I S T O , è piu uile, tanto l'obediencia è piu gloriosa , & à Dio , piu grata .

Si obedisce
al Pontefice,
& altri
Prelati si riueriscano.

CAPITOLO SECONDO.



DESIDERANDO che la nostra Congregatione cresca piu in uirtù , perfettione , & Spirito , che in moltitudine, sapendo che , (come dice la Verità infallibile) molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti , & che, (si come predisse il Serafico Padre uicino à morte) niuna cosa è per nuocer tanto alla pura osseruanza della Regola , quanto la moltitudine de' Frati inutili, carnali , & animali . Si ordina che i Vicarij diligentemente si informino di lor Natura , Conditioni , & qualità , prima che li riceuino , ancor che siano Religiosi di quale si uoglia Regola , &

Professione, oltre le infrascritte conditioni, che debbono hauere.

Conditio-
ni di chi si
ha da rice-
uere.

P R I M O, che sia Catholico, cioè che fermamente creda tutto quello, che crede, & tiene la Santa Romana Chiesa.

Che sia sano di mente, & di corpo, & si comprenda che uenga con buona intentione per seruir à Dio.

Che sia di buona fama, ma gli infami, come chi fosse stato conuinto di heresia, ò di peccato nefando, chi fosse stato in berlina, ò frustato pubblicamente, ò simili, non siano riceuuti: similmente chi haueffe fatto delitto scandaloso, come fatto libello famoso, tradimento, ò simili, non sia riceuuto.

Chi ha padre, madre, ò figliuoli poueri, in modo, che senza lui non possono uiuere, non sia riceuuto.

Chi ha debiti, similmente non sia riceuuto, se prima non gli paga potendo, ò ne sia assoluto dal suo creditore.

Con chi è maritato, in matrimonio consumato, si offerui la Regola.

Chi è stato nostro Nouitio, solo possa esser riceuuto dal Padre Vicario di quella prouincia, donde è partito, quando però non habbia fatto scandalo alcuno, & non sia partito piu che una uolta.

Non sia riceuuto alcuno d'altra Religione, che di quella habbia apostatato.

Non si riceua ordinariamente alcun giouane per Cherico, che non habbia finito i X V I I. anni, ma se haurà la faccia puerile, per ogni modo gli habbia finiti, ma per Laico, ne habbia per ordinario X I X. nè anco sia riceuuto alcuno, che pasfi quarantacinque anni, se però non fosse di lui grande edificatione nel popolo.

E T se alcun Vicario riceuerà all'ordine alcun Nouitio contra gli predetti ordini, uogliamo che nel seguente Capitolo, faccia una disciplina in Refettorio.

S E alcuno infetto di lepra, mal francese, mal caduco, ò d'altra infirmità contagiosa, ouero incurabile, uerrà per esser riceuuto, & essendo interrogato, non lo manifesterà, si dichiara, che la Religione non uuol esser obligata à ritenerlo: & il medesimo si intende de i nostri apostati, quando à noi ritornano, ritrouandosi infetti d'alcuna delle sopradette infirmità, cioè che siano per ogni modo cacciati uia, & nissun Prelato ardisca di riceuere alcuno contra la presente constitutione, sotto pena come sopra.

S I determina ancora, che quelli, che saranno riceuuti à questa

fi uita, prima che si uestino, si esperimentino in alcuni de' nostri luoghi, per alquanti giorni in tutte quelle cose, che da' Frati si offeruano; acciò si uegga il loro buono desiderio, & essi un tanto negotio abbraccino con maggior lume, maturità, & deliberatione: ilche si intende anco de' Religiosi, che uorranno uenire alla uita nostra.

Probatione di Nouitio.

E T di piu, si esortano i Padri Vicarij, che nel riceuere all'ordine dette persone, si consiglino con i piu discreti Frati, che saranno in quel luogo, doue si trouaranno.

E T perche C H R I S T O sapientissimo Maestro impose à quel giouane, che mostraua di uolerfi saluare, che uolendo esser suo discepolo, in prima uendesse tutto quello, ch'haueua, & lo desse a' poveri: Ilche l'imitator suo Francesco, non solo offerud & insegnò con l'esempio in se, & in quelli che riceueua, ma anco l'impone nella Regola. Onde per conformarci al Signore, & Saluator nostro G I E S V C H R I S T O, & alla uolontà del Serafico Padre: Si ordina a' Padri Vicarij, che nel riceuere i Nouitij, facciano loro sapere la parola del Santo Euangelio, come comanda la Regola. Che uadino, & uendino tutte le cose loro, & le diano a' poveri, potendo; acciò con piu quiete di mente, & fermezza di cuore, possino totalmente al perpetuo culto diuino dedicarsi. Et i Frati, fuggendo ogni occasione di intromettersi nelle distributioni delle robe loro, restaranno sinceri nella pace del Signore, senza punto impacciarsene. Ma tal alienatione de' proprij beni, se non l'haueranno fatta auanti all'ingresso della Religione, dopò c'haueranno preso l'habito, non si permetta farsi auanti al tempo determinato dal Sacro Concilio Tridentino, con le conditioni contenute nel Cap. *Nulla quoque renuntiatio*. Per il quale però non s'intende esser proibito a' Nouitij il poter fare Testamento, quando gli parerà: si come è stato dichiarato da Pio V. & dalla Congregatione de' Reuerendisimi, deputati à tale officio.

Espropriatione de' Nouitij.

Seff. 25. de regularib' cap. 16.

S I ordina ancora, che i panni de' Nouitij, che uengono dal secolo, si riseruino fino al giorno della lor professione, & così anco de' Religiosi, & perseverando; quelli de' Secolari si diano a' poveri per le loro mani, potendosi, ò uero con loro consenso. Et quelli de' Religiosi da i Vicarij immediate, ò col mezo di qual che persona spirituale.

De' panni de' Nouitij.

Institution
de' Noui-
tij.

ET acciò non possa esserci detto quel che C H R I S T O fantissimo disse a' Scribi , & Farisei . Guai à uoi , che andate circuendo il mare , & la terra per far un profelito , & poi lo fate figliuolo della gehenna, di uoi molto peggiore. Si determina che in ogni prouincia i Nouitij sieno posti in uno, o due luoghi atti allo spirito, deputati à questo per il capitolo, & se gli diano Maestri maturi, morigerati, & della uia di Dio illuminati, iquali habbino diligente cura d'insegnar loro, non solo le cerimonie, ma le cose del Spirito, necessarie per imitar ueramente C H R I S T O nostra luce, uia, uerità, & uita, & mostrino loro con esemplo, & parole, doue consiste la uita del perfetto Christiano, & uero Frate Minore . Nè siano riceuuti à professione, se prima non fanno perfettamente quello, che debbono promettere, & offeruare. Et però i Maestri usino diligenza di farli imparare in quell'anno, che faranno Nouitij tutta la Regola alla mente, & quali siano i comandamenti di essa Regola, & i consigli, & ammonitioni, che il nostro Serafico Padre ci dà in quella, mostrando loro qual fosse l'intentione di esso nostro Santissimo Padre, circa all'offeruanza della Regola, acciò fornito l'anno, sappiano benissimo qual sia poi l'obbligo loro .

Quelli, che uerranno da' Padri Conuentuali, & Zoccolanti, faranno la probatione per un'anno, & poi la professione .

ET acciò i Nouitij con quiete, pace, & silenzio meglio si fortifichino nello spirito, niuno parli loro prolissamente, eccetto il Padre Guardiano, & il loro Maestro: Nè niuno entri in cella loro, nè esfi in cella d'altri, senza licenza speciale del Maestro .

Dei Noui-
tij professi

E perche meglio imparino à portar il giogo del Signore, si ordina, che anco dopò la professione stiano sotto la disciplina del Maestro almeno per tre anni, & quello, che sarà loro Guardiano sia il loro Maestro, facendogli offeruare quel che offeruano i Nouitij; & dichino la colpa ogni giorno, & faccino la disciplina ogni Venerdì in Refettorio, eccetto se per ragioneuole causa non ne fossero alcuna uolta dispensati, acciò coli facilmente non perdino lo spirito nouellamente acquistato; ma corroborandosi sempre, si uadino piu fermando & radicando nell'amor di G I E S U C H R I S T O Signore, & Dio nostro .

ET perche secondo alcuni Dottori, i Nouitij facendo la loro professione con debiti modi, sono restituiti all'innocenza baptismale

tismale; Si ordina che auanti la professione si preparino con gran diligenza, con pura confessione, diuota cōmunione, & feruente oratione, hauendo fatto la Generale confessione nell'ingresso della Religione, per uestirsi del nouo huomo .

Preparatio-
ne alla pro-
fessione.

E r in riceuere detti Nouitij, tanto alla Religione, quanto alla professione, si seruino i modi e cerimonie usate & approuate nell'ordine nostro, & niun Nouitio sia riceuuto alla professione, senza il parere della maggior parte de' Frati; quali siano stati quattro mesi continui ò circa con esso lui nel medesimo luogo. Però i Vicarij prouinciali non mutino Nouitio alcuno dal luogo, doue hà fatto il Nouitiatu uicin alla professione fra detto termine, ma se bisognasse mutarlo per qualche necessitá, ò uero accadesse mutarsi la famiglia per il capitolo da detto luogo, si faccino pigliare le uoci auanti tal mutatione, la uoce de i giouani non habbia uigore al riceuere alla professione i Nouitij, infin che non sono stati tre anni alla Religione, ma solamente dicano il suo parere.

Modo di
riceuere à
professio-
ne.

S i ordina di piu che la professione di ciascuno si scriua con la sua età; per mano del medesimo profittente se saprà scriuere, ò si faccia scriuere da altri con li Testimoniij che saran presenti; e si conserui fidelmente & con diligenza, e quella se scriua anco dal Padre Generale Vicario prouinciale in un libretto, qual ciascun Vicario darà opera di hauere per registro delle professioni; Nè sia riceuuto per cherico à professione alcun Nouitio, se non saprà dire per se stesso l'ufficio.

E perche non senza causa il nostro Salvatore commendò l'austerità del uestire di S. Gio. Battista, quando disse. *Quelli che si uestono de' uestimenti delicati sono nelle case de i Re;* Però si è ordinato che i Frati, quali hanno eletto d'essere abietti nella casa di Dio, si uestino de i piu uili, austeri, grossi, & sprezzati panni che commodamente potranno hauere in quelle prouincie, doue si troueranno. Et ricordinsi i Frati, che i facchi, co i quali uolse S. Francesco che ci rappezzassimo, e le corde con le quali uolse che ci cingessimo, non son conuenienti a' panni curiosi, & a' ricchi del mondo.

Viltà del-
l'habito.

E s o r t a ancora il capitolo Generale tutti i Frati à contentarsi potendo, del'habito solo; si come il nostro Padre nel suo Testamento espresse di se stesso, e de' suoi Frati quando disse; & erauamo contenti d'una tonica rapezzata di dentro e di fuori; Nondimeno se i Frati saranno deboli si cōcede loro per la Regola la secōda tonica:

Numero
de' uesti-
menti.

à questi tali però non si concede Mantello senza necessità e licenza del Prelato suo, sapendo che il Frate sano, usar tre panni è segno manifesto di estinto spirito

Forma , &
uso de' Mán-
telli.
Habiti.

Toniche.

Et acciò la pouertà tanto diletta, dal figliuol di Dio & dal serafico Padre, à noi per madre data, risplenda in ogni cosa che usiamo: si ordina ch'ì Mantelli non eccedino l'estremità delle mani e senza capuccio, eccetto in uiaaggio; ne si portino senza necessità; li abiti in lunghezza nò passano la giuntura de i piedi; larghi undici palmi, & dodici per li corpolenti; le maniche non siano piu larghe di quanto è necessario per entrare, & uscire il braccio, e longhe siano à meza la mano, ò poco piu: le Toniche siano uilissime e grosse, larghe noue palmi, & almanco mezzo palmo piu corte del'habito; Il capuccio sia quadrato, si come si ueggono esser stati quelli di S. Francesco, e de' compagni, che ancora restano al mondo per reliquie, appare anche nell'antiche pitture, & è scritto nelle conformità, Di modo che l'habito nostro sia inforna di croce, acciò ci conosciamo esser crocifixi al mondo & egli à noi; il cingolo nostro sia fune rozza, uilissima, e grossa, con nodi simplicissimi senza alcuna curiosità, ò singularità; acciò disprezzati al mondo habbiamo occasione di piu morti ficarci. Non si portino berrette, cappelli; nè cose doppie, o uero superflue.

Communi-
tà de' uesti-
menti.

In ogni nostro luogo sia una stanzetta, doue da un frate à ciò deputato si conseruino i panni della comunità, e da lui si tengano mondi, e rapezzati per bisogno de poueri Frati, i quali usati che gli haranno, secondo la loro necessità, netti li renderanno con humile ricognoscimento.

Qualità
de' letti.

Et acciò i nostri letti siano simili à quello, sopra ilquale morì colui, che disse: le uolpi hanno le lor cauerne, e li uccelli del cielo i nidi; ma il Figliuol del'huomo non hà doue riposi il capo suo; per essere anco piu uigilanti e sollecciti all'Orationi; e conformi al Padre nostro San Francesco, al qual spesso fu letto la nuda terra, anzi à C H R I S T O Santo de' Santi, che'l medesimo letto hebbe nel'aproferro; Si ordina che nessun Frate (se già non fosse infermo, ò molto debole) dorma se non sopra le nude Tauole, ò uero un poco di paglia, & sopra quella una stora, ò uero una tela grossa, & uile, & non si dorma sopra le schiaune.

Nudità de'
i piedi.

Si ordina oltra à ciò che ad esempio di G I E S V C H R I S T O i Frati giouani, & quelli che possono, uadino scalzi in segno d'hu-

miltà, Testimonio di pouertà, mortificatione di sensualità, & buo no esemplo al prossimo . Et non potendo (secondo l'Euangelica dottrina , & per imitare i nostri Antichi Padri) si portino le suole con licenza del Prelato , ma semplici , uili , & pouere , senza alcuna curiosità .

ET per ascendere al colmo dell'altissima pouertà , Regina & Madre di tutte le uirtù , sposa di C H R I S T O Signor nostro , e del Serafico Padre, & madre nostra diletta; Effortiamo tutti i nostri Frati , che non uogliono hauere alcuno affetto in terra, ma sempre hauere il loro amore in cielo , usando quasi per forza queste cose terrene parcissimamente , quanto è possibile alla loro fragilità ; riputandosi ricchi del Theoro della Santa pouertà , si contentino di due fazzoletti con due mutande per necessario uso , & ricordinsi , che secondo il serafico Padre, il Frate minore non deue esser'altro , che un specchio d'ogni uirtù; massimamente di pouertà .

Numero de' fazzoletti, e mutande.

LA tonsura si faccia di uenti in uenti giorni, ò uero una uolta il mese , con forbici , nè si tenghino bacili , ma un solo rasoio per le uentole ; Et portisi la barba ad esemplo di C H R I S T O Santissimo , d'altri Santi , & di tutti nostri Antichi Padri , essendo cosa uirile e naturale , rigida , disprezzata , & austera , non però la nutriscano , si come dice il Canone .

CAPITOLO TERZO.



ER CHE il nostro serafico Padre, tutto catholico, apostolico, & diuino, hebbe sempre special riueranza alla Romana Chiesa, come à giudice, & madre di tutte l'altre Chiese, però hauendo nella Regola ordinato , che li chierici faccino l'ufficio secondo l'ordine di quella , & nel suo testamento proibendo il uariarlo in alcun modo ; Si è determinato che i Frati sotto un medesimo stendardo uniti in spirito, e chiamati ad un fine seruiuo quanto è possibile i medemi riti quanto al Messale , breuiarij & calendario , che serua & usa la Santa Romana Chiesa.

Del d'ufficio officio, & della Messa.

I Chierici e laici dicano li loro cinque officij da morti per li benefattori secondo l'antico costume , & in choro sempre si dica il notturno de' morti ogni mese infra l'anno , ma nell'Aduento & Quadragesima ogni settimana senza fallo alcuno Et dicansi i gradualj & sette Salmi penitentiali con le Littanie nella Quadragesima ne i giorni suoi secondo le rubriche del Breuiario . Et esfortiamo tutti à ricordarsi spesso di fare oratione per l'anime di tutti i fedeli defonti , poiche il nostro serafico Padre ne fa di questo special ammonitione nella Regola , & in particolare per quelle de' nostri benefattori , alle quali hauemo maggior obliigo.

I Chierici , & sacerdoti non molto litterati preueggghino quel c'hanno publicamente à leggere nella messa , e diuino officio; accioche con ingiuria delle cose diuine , non turbino li auditori , & prouochino contro di se gli Angeli santi , che son presenti alle diuine lodi . Et tanto nelle messe quanto nel diuino officio non si dica , se non quello che stà ne i Missali & breuiarij con le debite cerimonie : Quando si dà l'incenso serua alla Messa un cherico .

Si celebri
per mera
Carità.

SI essortano i Sacerdoti , che celebrando , non habbino l'occhio della intentione aperto al fauore ò gloria humana , ò uero à cosa alcuna temporale ; ma con semplice , puro , & mondo cuore riguardino solo al diuino honore , celebrando per mera carità , con ogni humil Riuerenza , fede & diuotione . Et si preparino quanto patisce la loro fragilità , essendo denuntiato maledetto nelle sacre lettere quello , che con negligenza fa l'opera di Dio . Et per essere quel'atto sopra li altri tutto diuino , sommamente à Dio si dispiace , quando si fa irriuerentemente . Et non uogliano per celebrare , riceuere alcuno premio in terra , ad esempio di G I E S V C H R I S T O sommo Sacerdote , che senza alcun suo premio temporale per noi s'offerse nella dura croce : ma piu presto conofchino essere loro accresciuto maggior obliigo con Dio .

Età , & intelligenza di chi s'ha da eleggere .

SI esslorino li altri Frati , che saranno presenti al celebrare de i Sacerdoti , che con somma riuerenza assistino con mente Angelica à quei diuini Misteri nel conspetto di Dio , sforzandosi di spiritualmente celebrare , & comunicarsi , & con loro à Dio offerire quel gratisimo sacrificio .

E T perche , il celebrare , è cosa di somma importanza ; si determina , che nissun chierico sia promosso al suddiaconato auanti li uentidui anni , nè al Diaconato , inanzi i uenti tre , nè al sacer-

dotio , prima delli uenticinque , secondo il decreto del Concilio Tridentino , E li ordinati si astenghino dal celebrare , insin che non haranno detto tempo . Nè si promoua alcun chierico al Sacerdotio , se oltra il buon spirito, non harà mediocre intelligenza , acciò possa , & sappia ben proferire & intendere quando celebra le parole che dice, & se non haurà compiuto quattro anni alla Religione senza licenza del Reuerendo Padre Generale & chi prima sarà ordinato sia sospeso ipso facto , & parimente non sia promosso .

Scff. 23. c6.
pit. 2.

E T in tutte le loro Messè & orationi si ricordino de' benefattori , così uiui , come morti ; pregando Dio che abondeuolmente li remunerì nella presente & futura uita.

S I ordina ancora che i chierici & Sacerdoti , quali non saranno legitimamente impediti, udito il primo segno della campana, all'ufficio diuino con prestezza conuenghino al coro , à preparare al Signore le menti loro ; doue con diuotione , compositione, mortificatione , quiete, & silentio pensino che sono inanzi à Dio ; doue deueno assumere l'Angelico essercitio di persoluerè le diuine laudi.

Sollecitudine al Coro .

E T il diuino ufficio etiam quel della Madonna si dica con ogni debita diuotione , attentione, maturità , uniformità di uoce & consonanza di spirito , senza code , ò biscanti con debite pause, con uoce non troppo alta, ò bassa ; ma mediocre. Et si sforzaranno i Frati salmeggiare à Dio piucol cuore che con la bocca ; acciò non ci habbia ad essere detto quello che'l dolcissimo nostro Saluatore disse alli Hebrei ; Questo popolo con le labbra mi honora , ma il cuore loro, è da me lontano.

Modo in dir l'ufficio .

I Laici conuenghino al principio di uespro, di compieta, e matutino , & al Te Deum laudamus, & fatta la commune preparatione , cominciato l'ufficio , potranno ritirarsi in qualche parte a dire i pater nostri , che la Regola impone ; & in tutte le feste i chierici , & laici non impediti per ragioneuole causa conuenghino al uespro , & à tutte le Messè che potranno ; & ogni giorno si sforzino , potendo , ascoltare la Messa conuentuale.

I Laici conuenghino à certe hore .

Ascoltare la Messa .

S I ordina ancora , per schiuar quelle cose , le quali potrebbero offendere l'Altissima pouertà , & la spiritual quiete e tranquilla humiltà , & per conseruar la pace con li altri chierici & Sacerdoti , & fuggire ogni impuritá , laqual potrebbe col tempo mac-

Nó si rice-
uino mor-
ti.

chiar la nostra congregazione; che ne i nostri luoghi nó si riceui-
no morti; eccetto se non fusse tale, che per pouertà non hauesse,
chi lo uoleffe sepelire; in tal caso, se li debbe aprire le uiscere del
la Charità & riceuerlo con licenza delli ordinarij.

Non si fac-
cino sepol-
ture.

S I proibisce il far sepolture nelle nostre chiese per secolari,
& per Frati; ma i nostri Frati si sepellischino in qualche luogo ho-
nesto appresso le Chiese; Però à questo fine (doue commodamente
si può) si faccia una capella congiunta, ò uero uicina alla
Chiesa con l'altare per dir messa, e con la sepoltura per i Frati che
iui moriranno. Et i Frati uisitando secolari infermi, si guardino
non solamente d'indurli à sepelirsi ne i luoghi nostri, ma nè an-
cho ricercati di questo, li consentino in alcun modo, & acciò
tal cosa per la nouità non sia occasione di scandalo à quelli, che
di ciò non fanno le cause ragioneuoli, si potranno bene informa-
re di questo, & farli capaci. Morendo alcuno de' nostri Frati,
li altri con pietoso affetto di carità siano solleciti di raccomandar
l'anima sua à Dio, & ogni Sacerdote che sarà in quella prouin-
cia, doue morirà, dica per lui una messa, i chierici le uigilie de no-
ue lectioni, & i laici cento Pater nostri, & ogni Sacerdote dica
ogni settimana una messa, ò una colletta per tutti i nostri Frati
defonti.

Vfficij per
i morti.

E T perche la Santa Oratione è la spiritual Maestra nostra Ma-
dre, & nutrice d'ogni uera uirtù; acciò lo spirito della diuotione,
sopra ogn'altra cosa desiderabile, in noi non uenga meno, ò uero
s'intepidisca, ma ardendo del continuo sopra il sacro Altare del
cuor nostro; sempre piu s'accenda: si come desideraua il nostro
Serafico Padre; Ancor che'l uero, & spiritual Frate minore in
ogni tempo interiormente ori; Nondimeno s'ordina, che à que-
sto fine siano deputate due hore particolari: l'una dopò compie-
ta per tutto l'anno: l'altra da Pasqua sino alla natiuità della Ma-
donna detta nona immediate; eccetto ne i giorni del digiuno, &
allhora si faccia doppo festa. Ma da la Madonna di Settembre sino
à Pasqua, dopò matutino; & si ricordino i Frati, che orare,
altro non è che parlare à Dio col cuore; Onde in uerità non ora,
chi à Dio parla solo con la bocca; Per il che ciascuno si sforza-
rà di fare oratione piu mentale, che uocale; & secondo la dot-
trina di C H R I S T O ottimo Maestro, adoreranno l'eterno Pa-
dre in spirito, & uerità, hauendo diligente cura d'illuminare la

Hore del-
l'Oratione

mente , & infiammar l'affetto , piu affai , che di formar parole; & inanzi l'oratione di nona , ò uero matutino , ò ne' giorni del digiuno dopò festa , si dichino le Letanie , inuocando tutti i Santi à pregare Iddio per noi ; Nè in coro si aggiunga altro officio , acciò i Frati habbino piu tempo d'attendere all'oratione priuata, e mentale , molto piu fruttuosa che la sola uocale.

Si dichino le Letanie.

E T perche il nostro Padre, tutto catholico (si come appare nel principio & fine della Regola) uolse che al sommo Pontefice si hauesse special riuerenza , come a Vicario di G I E S V C H R I S T O Dio nostro, & similmente à tutti i Prelati , & Sacerdoti; Si ordina che oltra l'orationi communi , ogni Frate nelle sue priuate & particolari , preghi la diuina bontà per il felice stato della Militante Chiesa, & per sua Santità che gli dia gratia di chiaramente sapere , efficacemente uolere , & potentemente operare tutte quelle cose , che sono ad honore & gloria di sua diuina Maestà ; salute del popolo Christiano , & conuersione delli heretici, & infideli, Il simile faccino per tutti i Reuerendis. Cardinali, Vescou, & Prelati , al medesimo sommo Pontefice immediate foggetti; per il Serenissimo Imperatore , per tutti i Re , & Principi Christiani . & per ogni persona , masime per quelle , alle quali siamo piu obligati .

Si prieghi per il Papa Prelati, & Principi.

O L T R A di ciò, conoscendo che il silentio è fedel guardia del conceptu spirito , & che (secondo S. Iacomo) uana è la Religione di colui che non raffrena la lingua sua, Si ordina che sempre quanto porta la fragilità nostra, si offerui l'Euangelico silentio, sapendo , che (come disse la uerità infallibile G I E S V C H R I S T O) d'ogni ociosa parola renderemo ragione il dì del giudicio, è tanta la copia delle diuine gratie in noi , che non è picciolo errore , che il Frate dedicato al culto di Dio, con la sacrata sua bocca , parli senza bisogno delle cose del mondo.

Del Silentio Euangelico .

E quanto al silentio Regolare , sia perpetuo in Chiesa , in choro , & nel dormitorio, doue senza necessità non sia lecito parlare , & bisognando si parli sommamente , & con breuità , ma in Refettorio , dal primo segno della mensa , insin che si faranno rese le gratie , & generalmente in ogni luogo , da Pasqua sin che si comincia à farsi l'oratione la notte , dopò pranso à hora competente si faccia il segno del silentio , & si serui sin tanto che dopò non sia finita l'oratione , & similmente dalle uintiquattro hore sin'al

Silentio nel collegare .

sonar di prima del seguente giorno, da tutti si serui silentio, & chi lo romperà, dica in Refettorio con le braccia in croce cinque uolte il Pater nostro con l'Aue Maria, & auertino tutti i Frati ad auezzarsi à parlar sempre & in ogni luogo religiosamente, & senza clamore, sendo tal uitio molto deforme nelle persone religiose.

Non si uada fuori soli, nè senza obediēza.

Correttione fraterna.
Ogni luogo habbia il suo Sigillo.

D I piu si ordina che i Frati non uadino fuor di casa soli, ma co'l compagno, ad esemplo de i discepoli del Santissimo Saluator nostro, & seruata l'Euangelica Fraterna correttione, bisognando, si non s'emendano dichino à suoi Prelati i difetti l'un dell'altro. Nè uadino senza l'obediēza de li suoi prelati scritta e sigillata col loro sigillo prouinciale ò locale. Per ilche, ogni nostro luogo non manchi d'hauere il suo sigillo, si come è antica consuetudine de' Religiosi. Per la uia non si diuidino, nè contendino insieme; ma con ogni carità, & humiltà (ad esemplo di **C H R I S T O** benedetto) ciascun si sforzi d'obedire & seruare spiritualmente al suo compagno, considerando che sono Fratelli in **C H R I S T O**.

Si presenti no i Frati à i Padri locali.

S I ordina che nelle terre, oue sono i nostri luoghi, nessun Frate ardisca di andare à far qual si uoglia negotio, se prima non farà rappresentato al Padre Guardiano, ò uero Vicario di quel luogo; & nissuno senza sua licenza ardisca d'andare à mangiare, ò dormire in casa di secolari, ancorche siano suoi parenti; la qual licenza, il Prelato non la conceda facilmente.

Salutatione Euangelica del B. Francesco.
Non si portino cibi per uiaggio.

E T perche San Francesco nel suo testamento, dice essergli stato riuelato dal Signore, che salutando le persone, douessimo ad esemplo di **C H R I S T O** dire, il Signore ui dia pace; si ordina che i Frati usino questa Euangelica salutatione.

Non si mangi, ò dorma fuor de'luoghi.

E T perche i ueri Frati con uiua fede deueno pendere dal pietoso, & ottimo loro ceieste Padre; si ordina che per uiaggio non portino prouisione de' cibi secondo il consiglio di **C H R I S T O**, se non per mera necessitā, massime caminando tra genti domestiche, familiari, & diuote, & da luogo à luogo di non molta distanza: lasciando di se stessi ogni loro cura à Dio, qual pasce non solo gli animali, ma anco quelli che sempre l'offendono. Nelle Città, ò Castelli, à i quali saranno uicini i luoghi nostri, i Frati non si fermino à dormire, ò uero à mangiare fuora di essi luoghi senza gran necessitā.

E T perche chi si diletta delle feste del mondo, facilmente si macchia, ordiniamo che li Frati non uadino alle feste, se non per predicare.

predicare la parola di Dio, ad esempio di **C H R I S T O**, nostro unico Maestro; quale inuitato alla festa non uolse accettare, ma poi da se ui andò per predicare, ricordandosi che (secondo l'Apostolo Paolo) siamo fatti spettacolo à Dio, a gl'Angeli, & à gl'huomini del mondo; si sforzino dunque dar di se tal'esempio, che per loro sia glorificato Dio.

Non si uada alle feste.

Et perche l'astinenza, austerità, & rigidità, massimamente ne i santi, è lodata; Però poiche ad esempio di **C H R I S T O** Signor nostro, & di San Francesco habbiamo eletto una uita stretta; Si effortano i Frati à fare le sante Quaresime, che era solito fare esso nostro Padre (benchè il penitente Frate sempre digiuni) nè si facciano eccessiue collationi ò superflue; anzi ne ordinarie; il mercordi non si mangi carne. Et per mettere termine all'insatiabilità del uentre, alla Mensa, non si dia piu d'una sorte di minestra; ma ne i tempi del digiuno, si potrà aggiungere un'insalata cotta, ò cruda, & pensino che poco basta per sodisfare alla necessità, & niuna cosa per contentare la sensualità.

Digiuni, e collationi.

Qualità, & quantità de' cibi.

Et accioche (secondo la dottrina del Nostro Santissimo Salvatore) i nostri cuori non si graiuino dalla crapula & ebrietà, ma sempre le nostre menti siano sincere, & i sensi mortificati. Si ordina che alla mensa non si ponga uino, che non sia discretamente adaquato; ilche ci debbe parere ancho delitie sensuali, conciossia che secondo narra il serafico San Bonanentura, il nostro Padre San Francesco non ardiua bere dell'acqua fredda à bastanza, per mitigar lo ardore della sete, & era solito dire, che è difficil cosa sodisfare alla necessità, senza obedire al senso, parrà loro dolce cosa se pensaranno che al Signor **G I E S U C H R I S T O** fu negata l'acqua su la Croce, e gli fu dato uino mirrato, ò uero aceto & fiele, & San Girolamo scriue, che al suo tempo i Monaci, quantunque infermi, beueuano acqua fredda, & mangiar cosa cotta, era riputata lussuria; Et alla mensa non si faccia specialità, se non a' Frati infermi, uiandanti, uecchi, & molto deboli. & se alcun Frate uorrà astenersi da uino, carne, oua, ò altri cibi, ò uer digiunar piu del'ordinario, se il suo Prelato uede che non li sia nocumento, non l'impedisca; anzi l'efforti à seguitare, purchè mangi alla mensa insieme con l'altri; & in segno di pouertà alle nostre mense non si usino touaglie, ma un solo Touagliolino per Frate.

Adaquar il uino.

Non si faccia specialità alla mensa.

Appartamenti della mensa.

S I A N O cauti à non lasciar mangiare alcuno secolare in Refetorio con i Frati, eccetto quando non si potesse euitare senza scandolo, & graue ammitatione.

Recettione de' Frati Forastieri.

E T perche alcuni di quelli Antichi Patriarchi, per l'hospitalità meritorno di riceuer gl'Angeli; si ordina che in ogni luogo sia deputato un Frate qual habbia diligente cura di riceuere i forastieri con ogni possibil carità; & ad essemplio del humile figliuolo di Dio, laueranno loro i piedi, conuenendo à questo atto caritativo tutti i Frati, & mentre che si laueranno, dichino qualche diuoto hinno, ò salmo, riputandosi però sempre inutili, quantunque facessero ogni cosa à se possibile.

Non si Calchi.

E T acciò piu speditamente corriamo per la uia de' diuini precetti, ne i luoghi nostri non si tenga alcuna bestia per caualcare, ma in caso di necessitá, per essemplio di C H R I S T O, & del suo imitator Francesco si uada sopra l'Asino, se hauer si può, acciò la uita nostra predichi sempre l'humile Crocifisso, & se alcuno senza tal necessitá manifesta caualcarà, mangi cinque uolte pane, & acqua in terra & piu ò meno ad arbitrio de' Vicarij, secondo la qualità dell'eccesso.

Tempi della disciplina.

P E R far anco che'l nostro corpo non ricalcitra contra lo spirito, ma gli sia in tutto obediante, & in memoria dell'acerbissima passione, e specialmente della penosissima flagellazione del dolcissimo nostro Saluatore; Si ordina che le discipline consuete, cioè

il Lunedì, il Mercordì, & il Venerdì non si lasino, anchorche siano gran solennità, & si faccino dopò il matutino, saluo quando fusse intenso il freddo, all' hora si faranno la sera, & la settimana

santa si faccino ogni notte, & disciplinandosi i Frati pensino col

cuor pietoso al suo dolce

C H R I S T O Figliuolo

di Dio, legato

alla colon

na,

sforzandosi sentire in se una particella

de' suoi dolori, & si dichino dopò

la Salue Regina cinque

deuote Orationi.

CAPITOLO QVARTO.



SAPENDO il nostro Padre San Francesco che (secondo l'Apostolica dottrina) la cupidità è d'ogni mal radice; uolendo totalmente estirparla da i cuori de' suoi Figliuoli, comandò nella Regola che in nissun modo si riceuesino denari ò uer pecunia per se, ò per interposita persona , il che ancho tre uolte replica in detta Regola per meglio imprimerlo nelle nostre menti, come cosa che molto gl'era à cuore . Onde **CHRISTO** nostro Signore diceua , Guardateui da ogni auaritia . Però noi uolendo à pieno & intieramente sodisfare alla pia intentione, & desiderio del Padre nostro ispirato dal Spirito Santo . Ordiniamo che i Frati in nissun modo habbino sindaco , ò procuratore ò altra persona in terra in qual si uoglia modo fosse dimandata , la qual tenga , ò riceua danari , ò uero pecunia per essi Frati , ò à lor instantia , requisitione , & petitione , ò à nome di essi per alcun rispetto ò causa ; ma il nostro Procuratore, & Auocato sia **GIHSV CHRISTO** Dio nostro , & la sua dolcissima Madre sia la nostra sostituta & auocata , & tutti gl'Angeli & altri Santi siano amici nostri spirituali, & però i Guardiani auisino , & proibiscano alli soprastanti delle fabriche , che finiti serranno i lochi , essi non riceuino piu denari nè pecunia ad instantia de' Frati .

Si prohibi
 sce sindaco
 ò Procuratore .

E T , perche l'altissima pouertà fu diletta sposa di **CHRISTO** Figliuol di Dio , & del nostro Padre San Francesco suo humil seruo, deueno pensare i Frati , che non può uiolarfi , che sommanente à Dio non si dispiaccia , e chi l'offende , in uerità offende la pupilla dell'occhio suo . Soleua dire il serafico Padre , che i suoi ueri Frati non deueno far piu stima della pecunia, & denari, che della poluere, anzi fuggirla , & hauerla in horrore, come un serpente uenenoso .

Effortati
 ne alla pouertà .

Quante uolte il Pio & zelante Padre, preuedendo in Spirito , che molti lasciando questa Euangelica margarita ; doue uano rilassarfi in riceuer legati, Testamenti, & souerchie Elemosine, pian

se la dannatione loro , dicendo ; che era uicino alla perditione quel frate , che della pecunia piu stima faceua ; che del fango, l'esperientia può far ueder à tutti che subito che'l Frate scaccia da se la santa pouertà , casca in ogni altro uitio enorme , & abominuole , però si sforzino i Frati ad esempio di **C H R I S T O** , & della sua diletta madre, essere poueri di cose terrene , acciò siano ricchi della diuina Gratia, delle Sante uirtù, & celesti ricchezze, & al tutto si guardino , che uistrando alcuno infermo, non l'induchi no direttamente , nè indirettamente à lassarci alcuna cosa temporale ; anzi uolendo da se farlo ; non consentino ; ma resistono quanto giustamente possono , pensando che non si può insieme possedere ricchezze e pouertà. Nè accettino legati contra la dichiratione della Regola di Nicolao terzo & Clemente quinto.

Non si accettino legati.

Del ricorso alli amici spirituali.

S I ordina quanto al ricorso delli amici spirituali , per tener piu sicuramente questo thesoro precioso di pouertà , che in nissun modo , se gli ricorra, ancor che per cose necessarie, quando commodamente si possano in altro modo dalla Regola permesso haure, & per esser men graui alli amici nostri, nissun Frate faccia comprare alcuna cosa di notabil prezzo , ò sodisfare senza licenza del Padre Vicario prouinciale , si concede però il ricorso per cose ueramente necessarie , le quali in altro modo non possono hauerli , ma con licenza sempre de' superiori, talmente che in ogni ricorso sia sempre la uera necessitá , & l'impetrata licenza .

Licéza del Prouinciale in comprare , ò pagare.

E T perche siamo chiamati à questa uita, acciò che mortificando questo nostro uomo estrinfeco, uiuifichiamo lo spirito : effortiamo i Frati ad assuefarsi à patire la penuria delle cose del mondo ad esempio di **C H R I S T O** ; che essendo del tutto Signore, elesse per noi esser pouero , & patire . Per tanto si guardino i Frati dal demonio meridiano, che spesso si transfigura in Angelo di luce. Et questo è quando il mondo per hauerci diuotione ci accarezza, e fa festa con honorarci, & darci delle sue ricchezze; lequali cose molte volte son state causa di molti mali nella Religione, & non uogliono esser di quei falsi poueri , de' quali dice il deuoto Bernardo ; che talmente uogliono esser poueri , che non manchi loro cosa alcuna . Ma deueno pensare , che l'Euangelica pouertà , consiste in non hauere affetto à cosa alcuna terrena , in usar queste cose del mondo parcissimamente quasi per forza , costretti dalla necessitá , & à gloria di Dio benedetto, dal quale si deue il tutto riconoscere.

In che consiste la pouertà Euangelica.

CAPITOLO QUINTO.



CONSIDERANDO, che'l nostro ultimo fine è Dio solo; al quale deue tendere, & aspirare ogn'un di noi, & ueder di trasformarsi in lui; esortiamo tutti i Frati à drizzare ogni loro pensiero à questo segno, e quiui uolgere tutti l'intenti & desiderii loro, con ogni possibil' impeto d'amore; acciò con tutto'l cuore, mente, anima, forze, & uirtù; con attuale, continuo, intenso, & puro amore ci uniamo al nostro ottimo Padre.

E perche senza mezi non si uà al fine; però ciascuno si sforzi metter da parte tutte l'altre cose; le quali come difutili, & perniciose ci ritraggono, ò impediscono dalla uia della salute, & dell'impertinenti non curandosi; elegghino quelle che sono utili, & necessarie per andare à Dio, elegghendo tra le altre quelle, che à ciò piu ci seruono; si come è l'altissima pouertà; l'immacolata castità, l'humile & pronta obediencia, con l'altre Euangeliche uirtù à noi insegnate dal Figliuol di Dio con parole, & esempi in se medesimo, & ne i santi suoi.

MA perche è difficil cosa che l'huomo stia sempre eleuato in Dio, per schiuar l'ocio d'ogni mal radice, dar buon'esempio al prossimo, & essere men graui al mondo, & seguir in questo il uoio di electione Paolo Apostolo, qual predicando lauoraua, & di molti altri Santi; & per offeruar l'ammonitione del laboritio à noi data nella Regola dal Padre nostro San Francesco & conformarci in questo alla sua uolontà espressa nel testamento; si è determinato, che quando i Frati non saranno occupati in essercitij spirituali, lauorino manualmente in qualche honesto essercitio; non però mancando (quanto patisce l'humana fragilità) di essercitarsi in quel tempo con la mente in qualche meditatione spirituale: Però si ordina che mentre si lauora, sempre ò si parli di Dio con uoce humile e bassa, ò si legga qualche diuoto libro spirituale, qual tutti ascoltino con ogni modestia, & carità, ò si tenga silentio. E guardinsi i Frati di non mettere il loro fine nel lauora-

Modo, &
tempo di
lauorare.

re, nè in quello porre alcuno affetto, nè occuparuisi tanto, che estinguino, diminuiscino, ò ritardino lo spirito; al qual deueno seruir tutte le cose, ma sempre hauendo l'occhio aperto, à Dio, caminino per la piu alta & breue uia, acciò che l'essercitio dato al'huomo da Dio, & da' Santi accettato, & lodato per conseruare la deuotione dello spirito, non sia loro causa di distrattione, ò uero d'indiuatione.

Et perche come dice il diuoto S. Bernardo, niuna cosa è piu preciosa che'l tempo; & niuna hoggi è riputata piu uile. Et il medesimo ancora dice, che d'ogni tempo à noi concesso, faremo sottilmente effaminati, come l'haueremo speso. Effortiamo tutti i nostri Fratelli che non stiano mai in ocio, nè spendano il loro tempo in cose di poca, ò niuna utilità, molto manco in uane & inutili parole, ricordandosi sempre di quella tremenda sentenza della uerità infallibile, che d'ogni ociosa parola renderemo ragione nel dì del giuditio; Ma tutto questo precioso tempo spendi no in lodeuoli, honesti & utili essercitij spirituali, ò corporali, ad honor & gloria della diuina Maestà & edificatione, & buono esempio di tutti i nostri prossimi, & fratelli Religiosi, & secolari.

Si prohibisce à tutti i Frati, che non ardischino fuor dell'ordine essercitare atto alcuno di medicina, nè come Medici di ordinar siropi & medicine, cauar fangue, ò far simil'atti medicinali, & chi farà il contrario sia grauemente punito dal suo Vicario provinciale.

C A P I T O L O S E S T O .



L Serafico nostro Padre San Francesco, considerando l'altissima pouertà di CHRISTO Re del Cielo, & della terra; ilquale quanto all'habitare, nascendo nel diuersorio, non hebbe un poco di luogo; uiuendo habitò come peregrino in case altrui; & morendo poi non hebbe doue potesse reclinare il capo, Ruminando oltra ciò quanto in tutte l'altre cose fosse pouerissimo, per imitarlo, comandò à i suoi Frati nella Regola, che

Si fugga
l'ocio.

che non haueſſero alcuna coſa propria ; acciò ſpediti , come peregrini in terra , & cittadini in cielo correſſino con feruente ſpirito per la uia di Dio; Però noi uolendo in coſi degno eſſempio , imitare C H R I S T O in uerità , & realmente offeruare il Serafico precetto della celeſte pouertà , facciamo intendere come in effetto non habbiamo alcuna giuriditione, dominio, proprietà , giuridica poſſeſſione, uſo frutto , nè uſo giuridico di alcuna coſa, nè anco di quelle, che per neceſſità uſiamo ; nè de i luoghi, doue facciamo dimora ; di forte che i ueri , e proprij padroni ci poſſono mandar uia ogni uolta che lor piace , & pigliarſi tutte le ſue coſe à poſta loro . Onde ſi ordina , che quando i Frati uorranno pigliare alcun luogo nuouo, ſecondo la dottrina dell'humil Padre San Franceſco in prima uadino al Veſcouo , ò uer ſuo Vicario, e dimandino licenza di poter pigliare quel luogo nella ſua Diocèſi; Et hauuta tal licenza, con la ſua beneditione uadino alla Comunità , ò uer Signore, e preghino che ci uogliano accommodare d'un luogo , ò uer ſito da fabricarui ; ò uero aſpettino d'eſſere richieſti dalle Comunità , ò Signori di pigliare un luogo nel lor territorio; & guardinſi, che non piglino alcun luogo ſe con eſpreſſo proteſto di potere laſciarlo ogni uolta che foſſe ſpediente per la pura offeruanza della promeſſa regola ; acciò accadendo laſarne alcuno , non ſi dia ſcandalo.

E T perche come peregrini , ad eſſempio di quelli antichi Patriarchi , dobbiamo uiuere in luoghi humili , & pouere caſe , ſi eſſortano i Frati à ricordarſi delle parole del ſerafico Padre nel ſuo teſtamento ; doue prohibiſce, che in niſſun modo riceuino le Chieſe , & habitationi , che per eſſi ſaran fabricate, ſe non ſaranno ſecondo la forma dell'altiſſima pouertà ; Per il che molto manco è lecito ad eſſi Frati fabricarli , ò conſentire che ſi fabricino ſuntuoſamente ; nè deueno i Frati Minori per compiacere a' Signori del mondo, diſpiacere à Dio, preuaricare la Regola, ſcandalizare i proſſimi , & offendere inſieme l'Euangelica promeſſa pouertà ; Gran differenza deue eſſere tra i gran palazzi de i Ricchi, & le picciole caſe de' poueri mendichi , peregrini, & penitenti ; Però ſi ordina , che non ſi riceuino luoghi alcuni fatti, ò per noi, ò per altri, nè ſi faccino , nè ſi laſino fare , ſe non ſaranno conuenienti alla ſantiffima pouertà , che nella regola promeſſo habbiamo ; Onde à queſto fine s'è fatto un picciole Modello , ſecon-

Modo di
pigliar luoghi
nuoui

Delle pouere
habitationi.

do il quale per tutta la congregazione si debba fabricare .

Modello
g la fabri-
ca.

Le celle in lunghezza , & larghezza non passino noue palmi , in altezza dieci , le porte alte sette palmi , larghe due , e mezzo , le fenestre alte dua , & mezzo , larghe uno , & mezzo , l'andito del dormitorio largo sei palmi , & l'altezza del piano del Refettorio infino al solaro , cioè infino al tauolato , ò mattonato non passi tredici palmi , ma quando fosse molto cartiua l'aria , si possa aggiuugere infino à quattordeci palmi , & così l'altre officine siano piccole , humili , pouere , abiette , & basse : accioche ogni cosa predichi humiltà , pouertà , & disprezzo del mondo . Et perche i palmi non sono tutti di una medesima misura ; però si è posto in fine del libro la misura del mezzo palmo , secondo la quale si misureranno tanto dette fabriche , come anco i uestimenti nostri ; Le Chiese nostre ancora siano piccole , & pouere : ma diuote , honeste , & mondissime ; nè uogliono hauerle grandi per poterui predicare , perche (come diceua il Padre nostro) miglior essemplio si dà à predicare nelle Chiese altrui , che nelle nostre , massime con offendere la Santa pouertade .

Soprafasti
delle fabri
che offer-
uino il Mo-
dello .

ONDE per fuggire tutte quelle cose , che potrebbòno offuscare la sua bellezza ; Si ordina che i Frati , a i quali per il capitolo , & Padre Vicario Prouinciale , sarà commesso il negotio delle fabriche , siano diligenti , & bene accorti in fare tenere & offeruare le pouera forma , & misure del modello prescritto , aggrauando le loro conscienze d'ogni notabile , e non necessario eccesso ; & pigliarannosi per loro specchio le piccole case de' pouerelli , & non i gran palazzi de' ricchi ; & tutti si sforzaranno dar manualmente aiuto , con ogni humiltà , pace , & carità , quando sarà lor commandato ; del resto si impone espressamente à tutti i Frati , che non s'intromettino in fare spendere denari per dette fabriche ; ma lascino di ciò la cura a i depurati soprastanti di quelle , auuisandoli però humilmente , & caritatiuamente , quando conoscessero qualche disordine , ò spesa superflua .

Frati non
si intromet-
tino in far
spendere .

Licēza per
edificare ,
ruinare , pi-
gliare , &
lasciar luo-
ghi .

ET per schiuar ogni disordine , si determina , che nissun luogo si pigli , ò lasi , si edifichi , ò destrugga senza licenza del capitolo Prouinciale , & del Reuerendo Padre Generale .

ET perche non si faccia errore nel fabricare , sì nel pigliare de' siti , sì nel fare le stanze piu grandi del modello , & misura data di sopra , si ordina , che quando si harà da pigliare qualche luogo ,

il capitolo elegga quattro Frati de i migliori , piu atti , e zelanti della provincia , i quali insieme co'l Reuerendo Padre Vicario habbino carico d'andare à prendere il sito , doue s'hà da fondare il luogo , & dare insieme il modello , secondo il quale poi si fabbrichi ; Et s'ingegnino di disporlo in modo , che poi non s'habbia à guastare cosa alcuna , & quando tra essi fusse disparere tanto nel pigliare il sito , quanto nel far il modello , uolemo che si ponga à uoci secrete , & la maggior parte uinca , & il Prouinciale non habbia se non una uoce come ciascuno de' fabriceri.

Si elegghi
no quattro
sopra le fa-
briche.

E nissun Guardiano possa edificare , & rouinare , si non quanto li sarà ordinato dal suo Padre Vicario Prouinciale : Il quale habbia l'occhio aperto à nò dar tal licenza , se non uede che sia necessità espressa . Et quando uorrà fare cosa notabile habbia il consenso de' fabriceri sudetti.

E T acciò i secolari possino di noi seruirsi nelle cose spirituali , & noi di loro nelle temporali ; Ordiniamo , che i nostri luoghi non si piglino molto lontani dalle Città , Castelli , e Ville ; nè anco troppo uicini , acciò per la troppo lor frequenza non patiamo detrimento , basta che regolarmente siano distanti un miglio piccolo , ò circa , amando di stare piu presto ad essempio de' Santi Padri , & massime del nostro ne' luoghi solitari , ò deserti che alle deliciose Città .

Distanza
di luoghi

S I è anco determinato , che ne i nostri luoghi sia (potendosi) una picciola stanzetta co'l camino , per riceuere quando bisognasse , alcun pouero peregrino , & forastiero : come ricerca la carità , & secondo che pate la nostra pouertà , massimamente persone religiose dedicate al seruigio diuino .

Foreste-
ria.

Si ordina oltra di ciò , che se ne i luoghi qual si pigliaranno saranno uiti , & arbori superflui , non si taglino , nè cauino senza licenza del Padre Vicario Prouinciale , & chi contrafarà , se sarà Guardiano quanti arbori haurà tagliato , tante uolte faccia la disciplina in refettorio , & mangi pane , & acqua in terra . Se sarà suddito faccia tante uolte la disciplina , & un mese porti il Caparone .

Arbori , ò
uiti super-
flui .

E T perche (secondo l'Euangelica dottrina) i Christiani , & massime i Frati Minori , i quali specialmente hanno eletto di seguitare C H R I S T O sommo Imperadore , & specchio senza macchia , per la uia dell'altissima pouertà , deueno pensare , che il

lor celeste padre sappia, possa, & uoglia gouernarli; però non come gentili, iquali non credono la diuina prouidenza, deueno con ansia, souerchia sollecitudine procurare queste cose del mondo, le quali il grand'Iddio con larga mano concede infin'agli animali; ma come ueri figli dell'eterno padre (posta da canto ogni sollecitudine carnale) deueno in tutto pendere da quella diuina liberalità, & rilassarle nella infinita sua bontà. Però si ordina che ne i nostri luoghi non si faccia prouisione alcuna, ancor che necessaria per il uitto humano di quelle cose, che si possono quotidianamente mendicare, piu che per una settimana secondo l'effigienza de' tempi, & luoghi. I frutti non si cerchino per riporsi per lungo tempo.

Della prouisione de le cose necessarie.

Del riporre i frutti.

Non si tenghino botti.

Le legne.

ET per chiudere la uia alla souerchia prouisione humana; ordiniamo, che ne i luoghi nostri non siano botti ne barili; ma solamente alcune pouere zucche, ò fiaschi; doue però per la moltitudine de' Frati non si potesse con detti fiaschi supplire bisognando tenere alcune barile questo si facci con licenza del Reuerendo Padre Vicario Prouinciale, ilquale potrà massimamente considerare se tal necessitá sia uera, ò nõ. Le legne, massime per l'inverno potranno riporsi per due, ò uero tre mesi, & piu, e meno secondo la determinatione del Capitolo Prouinciale.

Non si cerchi carne, oua, &c.

Della carità, uerò gli infermi.

ET accioche al nome della mendicitá di Frati, corrispondino i fatti; si ordina che non si cerchi per i Frati sani (ancor che sia il Carneuale) carne, oua, cacio, Pesci, nè altri preciosi cibi, al nostro pouero stato non convenienti; ma essendo dati senza dimandarli, potranno riceuerli, secondo la necessitá, nè si usino specie di qual si uoglia sorte, eccetto quando bisognasse per gl'infermi, a' quali si debbe usare ogni possibile, & debita carità, si come uol la nostra regola, & ogni giusta legge ad effempio del nostro Padre serafico, il quale per essi infermi non si uergognaua, cercare la carne pubblicamente, & non manchino i Guardiani, & infermieri di dare loro ogni necessario aiuto, & facendosi il contrario, siano puniti dal Padre Vicario Prouinciale.

Cibisouerchi.

Essendo mandato alcun cibo souerchio, con humile ringratiamento lo ricuseranno, ò uero accettandolo, di lor consenso lo dispenseranno a' poveri, ricordandosi che siamo all'hosteria, & mangiamo i peccati de' popoli, & che d'ogni cosa ci conuerrà rendere sottilissimo conto.

PER ilche sopra il tutto auuertino i Frati, che abbondando di limosine per fauore de' grandi, & per la deuotione del mondo, non abbandonino la lor Santissima Madre pouertà, come non legitimi figliuoli del Padre San Francesco, ma si ricordino di quelle belle parole, ch'esso serafico Padre era solito dire con ardentissimo affetto d'amore; Io ringratio I D D I O, che per sua bontà ho sempre seruato la fede, alla mia diletta sposa pouertà; Io non fui mai di limosine ladro, perche sempre accettai manco di quel che mi bisognaua; accio gl'altri poueri di sua parte non fossero defraudati perche fare il contrario, è furto appresso à Dio.

Parole di
S. France-
sco.

ET perche la uolontaria pouertà niente hà, & è ricca del tutto, è felice, & non teme, nè desidera, nè può perdere cosa alcuna, hauendo riposto il suo tesoro in luogo sicuro; Però per tor uia realmente, & in uerità le radici delle occasioni d'ogni proprietà; si ordina che nissun Frate habbia chiauè di Cella, cassa, scabello, ò altra cosa, eccetto gli ufficiali per conseruare quelle cose, c'hanno à dispensare per la comunità di Frati, si come è giusto, & ragioneuole; Et se alcun Frate sarà trouato esser proprietario, sia priuo di tutti gl'ufficij dell'ordine, & à chi questa pena non conuerrà, sia posto il Cappatone ad arbitrio del Padre Vicario Prouinciale, & se alcuno fusse trouato tale alla morte [*Quod uisit*] sia priuo della sepoltura ecclesiastica; & medesimamente di pena di proprietario, sia punito quello, che diponerà libri, ò qual si uoglia altra cosa fuor de' nostri luoghi, senza licenza del Padre Vicario Prouinciale, ò del suo Guardiano, & senza saputa d'alcuni di quelli Frati, con chi sta di famiglia.

Prohibi-
zioni di
chiani par-
ticolarì .

Pena del
Proprietario.

ET perche niente possediamo in questo mondo à nissun Frate sia lecito dar cosa alcuna à secolari senza licenza de' lor Guardiani, i quali non possino ancor essi dispensare, nè ad altri dare licenza, se non di cose minime, & uili, senza licenza de' lor Padri Vicarij Prouinciali.

L'autorità
de' Guar-
diani, in
donare.

ET acciò si sodisfaccia all'infermi (secondo che detta la ragione, commanda la Regola, & ricerca la fraterna carità) si ordina che infermandosi alcun Frate subito dal Padre Guardiano li sia deputato un Frate atto, che gli serua in tutti i suoi bisogni, & quando fosse conueniente, che mutasse luogo, subito si prouegga, & ogni Frate pensi quello, che in tal caso uorrebbe fosse fatto à se; Non è alcuna Madre tenera, & consuale tanto pietosa, & in-

Cura de
gli infer-
mi.

chinata al suo unico figliuolo, quanto deue compatite ciascuno di noi al suo spiritual fratello, si come apertamente espresse il pieroso nostro padre nella Regola.

CAPITOLO SETTIMO

Del cōfessione secolare.



Si ordina in prima per schiuare il pericolo de' sudditi, & de' Prelati, che nissun Frate confessi secolari senza licenza del Padre Generale, acciò che tal ufficio, quale oltra la buona coscienza, & sufficienza, ricerca anco debita esperienza, non si esserciti da quelli, che non sono Idonei, & questo si fa per fuggire ogni pericolo, & distrazione di mente, acciò ristretti, & raccolti in **C H R I S T O**, possiamo senza impedimento piu sicuramente correre alla celeste patria.

Della frequente cōfessione, & cōmune de' Fratelli.

Di piu si ordina che i Frati si confessino due uolte la settimana, & si comunichino ogni Domenica tutto l'anno, & piu (se uorranno) & il suo prelato giudicarà se sia bene, e gli darà licenza; Et attendino secondo l'Apostolica ammonitione d'esaminare prima mo to bene se stessi; considerando la loro nichilità, & indignità, & dall'altra parte il nobilissimo dono di Dio à noi dato con tanta charità: acciò non lo pigliano in pregiudicio dell'anime loro, ma piu presto in accrescimento, di lume, gratia, & uirtù; & questo altissimo, & diuinissimo sacramento, nel qual si dolcemente si degna habitare di continuo con esso noi il dolcissimo nostro Salvatore; sia in tutte le nostre Chiese tenuto in luogo mondissimo, & da tutti hauuto in somma riuerenza, auanti il quale stiano, & orino quasi come se fossino nella patria celeste insieme con gli angeli santi.

Luogo del santissimo Sacramento.

Ricorso a' P. Vicarij.

AN C O R A si ordinà, che ne i casi riseruati, i delinquenti, quanto piu presto potranno senza lor nota, & commodamente ricorino humilmente a' loro Vicarij, ne i quali possono, & deueno confidarsi; & li Prelati se gli uederanno ueramente contriti, & humiliati, con fermo proposito di emendarli, & apparecchiati alla condegn penitenza, con dolcezza (ad essemplio di

C H R I S T O,

CHRISTO Nostro uero Padre & Pastore ,) gli riceuino nel modo, che dal pietosissimo Padre fu riceuuto il prodigo figliuolo; & insieme con CHRISTO si sforzino con allegrezza riportare sopra le proprie spalle la persa peccorella nell'Angelico Ouile, & si ricordino, che il nostro Padre San Francesco era solito dire, che se uogliamo rileuare uno che è caduto, bisogna inchinarci per pietà, come fece CHRISTO pietosissimo Salvatore, quando gli fu presentata l'adultera, & non stare con rigida giustizia, & crudeltà sul tirato; anzi pensare che il dolcissimo figliuol di Dio per saluarci, discese dal Cielo in terra, & morì su la Croce, & a' peccatori humiliati mostrò sempre ogni possibil dolcezza: Pensino ancora, che se Iddio con rigida giustizia ci haueffe à giudicare, pochi, ò nessuno si saluerebbe: Per il che, nell'imporre la penitenza, habbino sempre l'occhio aperto à saluare, & non perder l'anima del pouero fratello, & mantenere la fama sua quanto è possibile; del peccato del quale nessun Frate si deue scandalizare, nè suergognarlo, fuggirlo, ò hauerlo in horrore, anzi hauergli compassione, & tanto piu amarlo, quanto piu n'ha di bisogno, tenendo sempre per certo, che secondo il dire del nostro Padre San Francesco. Ognun di noi farebbe molto peggio, se Dio per sua bontà, con la sua gratia non ci preseruasse: Onde lasciando al mondo per suo uniuersal Pastore San Pietro, gli disse, che uoleua, che perdonasse al peccatore, ancor che peccasse settanta uolte sette. Però San Francesco disse in una sua Epistola, che per gran peccatore che fosse il Frate, uoleua, che ueduti gli occhi del Prelato suo, non si partisse senza misericordia, quando humilmente la ricercasse, & se non la ricercaua, uoleua che il Prelato gli la offerisse, & se dopò mille uolte gli uenisse innanzi, uoleua che non si mostrasse mai sdegnato, ò di ricordarsi del peccato suo, anzi per meglio tirarlo à CHRISTO nostro pietosissimo Signore, l'amasse col cuore in uerità.

Dall'altra parte, considerino che il non punir chi pecca, è uno aprir la porta d'ogni uitio a' tristi, & inuitarli à simili, & maggiori errori; Per ilche (secondo la nostra Regola) con misericordia imponghino la penitenza condegna: Et accioche questa possessione del Signore sia in buone siepi conseruata; ordiniamo che nelle cose nostre, & specialmente nelle correzioni, & punizioni de' Frati, non si offerui la sottilità delle leggi, ò uero le giu-

Manfueru
dine dei
Prelati.

S. Franco-
sco.

Seuerità
de i prela-
ti.
Punitione
& giusti-
tia.
Non si of-
feruino le
sottilità.

delle leg-
gi.

diciarie tele, secondo la concessione di Bonifacio ottauo; Acciò dunque i tristi, & insolenti non siano occasione d'impedimento a' buoni, & disciplinati fratelli, siano da' Prelati con santo rigore debitamente puniti, nelle quali punitiõni, perche (come dice l'esimio Dottore Augustino,) ò Castigando, ò perdonando sempre si fa à questo fine: acciò la uita dell'huomo si corregga, sia così temperata la giustitia, con la misericordia, che il rigore della disciplina non manchi, & non si ecceda per troppo crudelità, ma sia curato l'infermo di castigo tale, che la misericordia, & uerità s'incontrino insieme; Per laqual cosa si elegghino i prelati nostri maturi, & discreti, quali habbino scienza, & conscienza, con esperienza, & in tutte le cose procedino co'l consiglio de' piu antichi Padri, & fratelli.

Sia tempe-
rata la giu-
stitia con
la miseri-
cordia.

Non è lec-
to appella-
rarsi.

E T secondo le concessioni delle felici ricordationi di Bonifacio ottauo, Innocentio, & Clemente à nissun Frate sia lecito appellarsi da' suoi Prelati fuor della nostra congregazione, sotto pena di scomunicazione latae sententiae, & del carcere, & di esser scacciato dalla nostra congregazione, perche non siamo uenuti alla Religione per litigare, ma per piangere i peccati nostri, emendare la uita nostra, & obedire, & portare la croce della penitenza, seguitando C H R I S T O.

Delli here-
tici.

E T perche tutti i Christiani, & masime noi Frati Minori, di San Francesco douemo sempre hauere l'intera, & illibata fede catholica della Santa Romana Chiesa, & quella fermamente tenere, & sinceramente predicare, & per difensione di quella esser apparecchiati à spargere il proprio sangue su' alla morte; Ordiniamo, che se Frate alcuno si trouasse per tentatione diabolica (il che Dio non permetta) quale fosse macchiato d'alcun errore contra la catholica fede, sia posto dal Padre Vicario in carcere, & auisato il Santo ufficio, & i Frati seruaranno l'ordine posto dal nostro Padre San Francesco nel suo Testamento, in presentare questo tale nelle mani del suo Vicario; onde per punire tali, ò simili altri delinquenti, siano in alcun de' nostri luoghi per ciascuna custodia carceri forti, ma humani.

I carceri,
ne i nostri
luoghi.

E T accioche qualche Frate per tentatione diabolica, hauendo in odio la solitudine, & quiete nostra, non ritorni alle carni di Egitto, essendo stato liberato dalla fornace di Babilonia, dal nostro Padre Generale, & da tutto il Capitolo

Genera-

Generale si scomunicano , & si denunciano per escommunicationi per la presente constitutione tutti li Apostatati dalla nostra congregazione .

Apostati
scommu-
nicati .

E T di piu si ordina , che il Frate professo , qual si partirà dalla nostra congregazione , & andará al secolo , lasciando l'habito , o uero andará uagando con l'habito , se non tornerà fra termine d'un mese , non sia piu riceuuto senza licenza del R.P. Generale , ma se in detto termine ritornerà , possa essere riceuuto dal suo Vicario Prouinciale , & riceuendosi , si ordina ch'oltra l'altre penitenze da darlegli per suoi errori , sia posto in Carcere per un mese continuo , & in detto tempo degiuni tre giorni della Settimana in pane , & acqua , cioè lune , mercore , & uenere , & ogni Venerdì uada à fare la disciplina in refettorio pubblicamente per un mese , porti il capparone per uno anno intero , dica ogni giorno la colpa , come fanno i nouitij , seda alla mensa nell'ultimo luogo , & sia priuo di uoce attiuua , & passiuua in perpetuo , & se sarà Predicatore , sia priuo dell'ufficio della predicatione ad arbitrio del Reuerendo Padre Generale , & nella sua recettione si assolua dall'escommunicatione incorsa , per l'apostasia pubblicamente in refettorio con le solite cerimonie , ilche si offerui sempre nella ricettione d'ogni sorte di Apostati ; ma chi si partirà un'altra uolta lasciando l'habito nostro , non sia piu riceuuto senza il capitolo Generale .

Apostati ,
da chi , &
come si de-
uono rice-
uere .

Penitenze
delli Apo-
stati .

D I piu si ordina , che se alcuno si partirà da noi , & pigliará habito di quale si uoglia altra religione , o congregazione , se non tornerà fra termine di tre mesi , non possa essere riceuuto senza licenza del Reuerendo Padre Generale , ma se in detto termine ritornerà , possa essere riceuuto dal suo Vicario Prouinciale , con le sottoscrutte penitenze : sia posto in carcere per quindici giorni , degiunando tre dì della settimana in pane , & acqua , con fare la disciplina in refettorio il Venerdì , porti il capparone per sei mesi dicendo la colpa ogni dì , & sedendo nell'ultimo luogo alla mensa , sia priuo di uoce attiuua , & passiuua per tre anni , & nel tempo di tale priuatione non possa hauere cura de' Frati , & se sarà Predicatore , sia priuo della predicatione per un'anno ; Ma se si partirà un'altra uolta , & cercará di tornare nel sopradetto termine di tre mesi , possa essere riceuuto nell'istesso modo , con radoppiarli la penitenza , & sia priuo di uoce attiuua , & passiuua in perpe-

tuo, ma chi si partirà piu di due uolte non sia piu riceuuto senza il capitolo Generale.

Penitenza
di chi uà
di Prouin-
cia in pro-
uincia sen-
za obedièn-
za.

Ancora, si ordina che chi andarà da una Prouincia in un'altra senza obediènza scritta del suo Prelato, non possa esser riceuuto, eccetto dal Reuerendo Padre Generale, ò dal suo Vicario Prouinciale; & riceuendosi farà le sottoscritte penitenze: starà in carcere per otto giorni digiunando tre dì in pane, & acqua, farà una disciplina in refettorio, porterà il capparone per tre mesi dicendo ogni giorno la colpa, & sia priuo di uoce attiuà, & passiuà per dui anni.

Penitenza
di chi uà
da luogo
a luogo sè-
za obedièn-
za.

MA nella medesima Prouincia, chi andarà da un luogo all'altro pure senza obediènza del suo prelado, riceuendosi dal suo Vicario farà le sottoscritte penitenze: in luogo di carcere, mangi per otto giorni continui in terra degiunandone tre in pane, & acqua, faccia la disciplina come di sopra, porti il capparone due mesi, dicèdo la colpa ogni giorno, & sia priuo di uoce per un'anno.

MA se alcuno (oltre l'essersi partito) harà commesso alcuni eccessi, ò delitti tanto dentro come fora dell'ordine, si come di sopra è detto, sia ancora punito di quelli, secondo la qualità, & grauità loro; Et se alcun Vicario Prouinciale contrafarà à gli predetti ordini circa la ricettione de' sudetti, se parrà al Padre Generale nel sequente capitolo sia priuo del suo ufficio, ne possa essere piu eletto a qual si uoglia prelazione per tre anni, ò faccia altre penitenze ad arbitrio del Padre Generale, & la recettione de' tali sia nulla, & però siano cacciati uia.

Seff. 25. c. 4

ET perche secondo il decreto del sacro Concilio Tridentino à niun Frate è lecito partirsi dal suo luogo, ouer conuento, anco sotto pretesto di uoler andare a' suoi superiori, se non saranno da essi mandati, ouer chiamati con lor'obediènze scritte, senza le quali trouati, possono essere da gl'ordinarij puniti, come desertori dell'ordine suo; per tanto si ordina che s'alcuno Frate harà bisogno d'andare al suo Prouinciale, debba manifestare la causa, al suo Padre Guardiano, il quale, giudicando essere espediente, che uada, gli dia l'obediènza, & il compagno; Ma caso che non li pareffe espediente mandarlo, & il suddito non uollese quietarsi, debba il Padre Guardiano chiamare dua, ò tre Frati di piu maturo giudicio, & alla presenza del suddito proporre loro il caso, & giudicando quelli essere bene ch'egli uada,

il Padre

Ordine
per andare
al P. Vica-
rio.

il Padre Guardiano sia tenuto à mandarlo, & non lo mandando il Padre Vicario, li faccia fare la penitenza, & se il suddito hauesse tal causa che non uolessè manifestarla, deue scriuere al Prouinciale, pregandolo che li mandi l'obediienza d'andare à lui, & aspettare la sua risposta prima che uada.

E r acciò che le punitiõni, che da noi si fanno con buon zelo, non siano impeditè, & sinistramente giudicate, & anco si habbia maggior liberta di procedere contra i delinquenti: si commanda, & impone che i secreti dell'ordine non siano manifestati, anzi la fama di tutti, (quanto è possibile) dobbiamo sempre conseruare seguitando quelle cose, che sono à laude, & gloria di Dio, cagione di pace, edificazione, & salute di tutti i nostri prossimi, & chi manifesterà fuori dell'ordine i secreti della religione sia grauemente punito dal Padre Vicario, ò dal capitolo Prouinciale, ò Generale.

Non si ri-
uelino i se-
creti del-
l'ordine.

CAPITOLO OTTAVO.



ER CHE secondo la dottrina di CHR ISTO, humile Signore nostro, i Prelati Christiani non deuno essere come i Principi gentili, i quali nelle dignità s'ingrandiscono, anzi tanto piu si deuno abbassare, quanto sopra le lor spalle hanno maggior peso, & pensare, che doue li altri Frati hanno à obedire al lor prelato, essi hanno à obedire à tutti i Frati, si come dal capitolo che li elegge, è loro imposto per obediienza, e seruirli, & ministrargli in ogni loro bisogno, massime nella spirituali ad essemplio di CHR ISTO il quale uenne per seruirci, & ministrarci, & porre per noi la propria Vita. Per tanto esortiamo tutti gli Prelati nostri ad essere ministri, & serui di tutti i lor Fratelli; ilche faranno se (secondo la dottrina del serafico Padre) a' lor sudditi con essemplio, & dottrina amministreranno spirito, & uita.

Seruitù de
Prelati.

I N ogni electione si uada puramente, & semplicemente, san-
tamente, & canonicamente sforzandosi (secondo il consiglio di

Nelle elezioni si uada puramente.

CHRISTO nostro pietoso Signore) quando sono inuitati alle sue nozze e di stare nell'ultimo luogo con esso lui, & non con Lucifero nel primo ; sapendo che gl'ultimi saranno i primi , & gli primi ultimi, ma fuggendo le dignità con CHRISTO, non le accettino se non saranno da Dio come Aaron chiamati dall'obediencia santa.

Elettione de' custodi.

Si ordina quanto al Capitolo Generale, che si faccia ogni tre anni nella festa della Pentecoste, come à tanto negotio accomodatissima, & disegnata nella Regola dal serafico Padre; ma i Capitoli prouinciali si facciano ogni anno, il secondo, ò terzo Venerdì doppo Pascha, ancora nella Prouincia doue si harà à fare il capitolo Generale, & in ogni capitolo si elegghino dal Vicario, & diffinitori, i Custodi come anticamente si usaua nell'ordine, i quali nelle lor custodie (accadendo alcun caso urgente, non potendosi hauere la presenza del Vicario Prouinciale) proueghino, come à lor parerà giusto, & espediente.

Elettione de' custodi l'Anno del capitolo Generale.

MA nell'anno del capitolo Generale si elegghino tutti i Custodi da' uocali nel capitolo prouinciale: & prima si faccia per uno scrutinio il primo custode, ch'abbia à portare in capitolo Generale i difetti del Vicario Prouinciale passato con li bisogni della prouincia, & in tal primo scrutinio, questo solo si elegga, & il detto Vicario immediate preterito non ui habbia uoce passua; ma poi l'altri custodi tutti in un'altro scrutinio immediate si elegghino, nel quale il Vicario sopradetto possa hauere uoce passua. & non si nomini, ne si proponga quel Padre c'ha da restare commissario di Prouincia auanti tale elettione, & i custodi Prouinciali predetti non eccedino il numero di cinque, ne siano meno di tre, eccettuando le Prouincie di Sicilia, & di Corsica, nellequali si serui l'ordine dato, cioè, che facciano solamente due custodi.

De' compagni de' Vicarij.

I compagni di Vicarij di Prouincia habbino uoce attua, & passua alla elettione del discreto, nel luogo del capitolo Prouinciale, & i compagni del padre Vicario Generale, habbino uoce attua & passua al luogo del capitolo Generale, quando ui si potranno trouare; Et si dichiara bene à tutti i Frati, che in ogni elettione, è necessario, & basta che chi sarà eletto habbia piu della metà delle uoci & tanto i secolari quanto i Religiosi finito il primo anno, & fatta la professione habbiano la uoce attua, ma non la passua, insin finito i quattro anni: eccetto le p qualche necessità

o giusta

o giusta ragione non fossero dispensati dal P. Vicario Prouinciale.

ET facciamo intendere come sotto pena di peccato mortale in ogni elezione , si hà da eleggere quello , che farà tenuto migliore , & piu sufficiente à quello ufficio , al quale sarà eletto , posto da banda ogni altro rispetto.

Si faccia l'elezione de i piu idonei.

ET per assegnare un modo conuenevole , & espediente alla institutione , ò uer prouisione de' Guardiani ; si dichiara , che i Padri Vicarij con li diffinitori , posino prima conferire insieme , & discutere , quali siano da escludersi ; Di poi ciascun di essi , cioè il Padre Vicario , & Diffinitori , da per se farà una lista secretamente , nella quale notarà tanti Padri , quanti Guardiani sarà bisogno di fare , eleggendo liberamente quelli , che giudicherà migliori secondo la sua coscienza , & chiamati in Diffinitione , gli scrutatori del capitolo ò rimettendo altri nuoui scrutatori , quando paresse espediente , daranno in mano di quelli ciascuno la sua lista ; Et raccolto ch'haranno gli scrutatori secretamente tra loro le uoci di tutti , chiameranno in Diffinitione il Padre Vicario con li Diffinitori , & pronunciaranno i nomi , & uoci de' Frati eletti , & se accadeffe che nel primo scrutinio non fossero eletti tutti , facciasi il secondo , il terzo , & il quarto , & quanti saranno bisogno , finche s'adempia il numero necessario de' Guardiani ; ma quando eccedeffero la debita quantità il Padre Vicario con essi Diffinitori ; in segreto posino à loro arbitrio cassare quegli che soprauanzano , secondo che giudicaranno piu espediente , fatta la prouisione de' Guardiani , si farà parimente quella de' custodi , quali si collocaranno nei luoghi proprij custodiali. Et ancora consigliandosi insieme distribuiscino i Guardiani già eletti in quei luoghi , doue à loro parrà piu espediente. Et perche alcune prouincie hanno alcuni luoghi in Città segnalate , & principali , quando paresse espediente per rimouere alcune suspensioni , & giudicij , potranno fare la collocatione de' Guardiani in detti luoghi à scrutinio secreto , & il medesimo faranno nell'altre cose , quando tra essi accadeffe alcun dispartire.

Modo de instituire i Guardiani

Mancando alcun Guardiano meno di sei mesi inanzi al capitolo , non si faccia altro Guardiano ; ma mancando sei mesi inanzi si faccia l'altro nel sudetto modo . Ma occorrendo che il Vicario , & Diffinitori non potesseno conuenire in uno stesso luogo , possono farlo per procuratore:

Scrutini fe
creti.

Scf. 27. c. 7.
Nō si pos-
fino suppli-
re le uoci
de gl'assen-
ti.

Voci de'
chierici &
Laici.

MA tutti gl'altri scrutini de' nostri capitoli Generali, Prouinciali, custodiali, & locali, si facciano à uoce uiue, & secrete, talmente, che i nomi de gli elettori non siano mai publicati si come uole & commanda il Sacro Concilio Tridentino; nè sia licito supplire le uoci de gl'assenti; & se contra la determinatione di tal decreto alcun sarà eletto à qual si uoglia ufficio, tal elettione sia al tutto uana. & nulla; I chierici quantunque non siano suddiaconi, posino hauere uoce nelle elettioni, non ostante il decreto del Sacro Concilio Tridentino, per dichiarazione, seu concessione di Pio Quinto felice memoria; però tutti i Frati tanto chierici, quanto Laici, fatta ch'haranno la professione tra di noi, habbino uoce attiuu, ma niuno di loro possa hauere la passiuu, se non sarà stato quattro Anni finiti nella nostra congregatione.

I Predicatori quando non andaranno troppo lontano à predicare la Quadragesima, tornino à fare l'elettione del discreto al luogo suo, ma quando andaranno tanto lontano che non posino, ò non gli basti l'animo di tornare à tempo di tal'elettione, habbian uoce nel luogo piu uicino alla terra doue hauran predicato.

Rinūcia di
Vicarij.

Ancora si ordina, che in segno d'humiltà, & per mostrare l'animo nostro sincero da ogni specie d'ambitione lontano; così il Vicario Generale, nel capitolo Generale, come i Prouinciali ne i capitoli Prouinciali liberamente ununcino li officij loro con ogni autorità, nelle mani de' diffinitori dal capitolo eletti, & in testimonio di perfetta rassegnatione porranno i sigilli nelle mani de' predetti Diffinitori

Qñ morif-
se il Gene-
rale ò ue-
ro il Pro-
uinciale.

E T se accadeffe che'l Vicario Generale nel suo Triennio morisse, in tal caso il primo Diffinitore del capitolo passato sia Commissario Generale, & caso che fosse morto sia il secondo, & così degli altri. Il simile sia ancora di Vicari Prouinciali, quando accaderà morire nell'officio, cioè che'l primo Diffinitore resti Commissario della Prouincia, & habbi cura di conuocare il Capitolo al tempo suo, secondo gli sarà ordinato dal Generale, per la elettione del nouo Vicario; Ma il capitolo Generale sia conuocato dal Vicario di quella Prouincia, oue il Generale sarà morto, col consiglio di doi Vicarij delle piu prossime Prouincie & tutto questo secondo la bolla della Religione.

Qu ardo

Quando poi sarà eletto il Reuerendo Padre Generale si mandi al molto Reuerendo Padre Generale di Conuentuali per la sua confirmatione, secondo la bolla di Paulo Tertio di buona memoria, & similmente ne i Capitoli Prouinciali quando saranno eletti i Vicarij, i Diffinitori à nome del capitolo mandino al nostro Reuerendo Padre Generale per la confirmatione loro secondo la Clementina, & in quel mezzo che uiene la risposta, possono esercitare li officij loro, come Vicarij eletti quando stanno in essa Prouincia.

Cõfirmatione de' Vicarij Generali, & Prouinciali.

Ancora si è determinato ch' il nostro Padre Vicario Generale se sarà finito il secondo Triennio rimanga libero da ogni Prelatione per tre anni: similmente i Vicarij Prouinciali finito il loro Triennio non si possono rieleggere nella medesima Prouincia, ma in quella restino da ogni Prelatione liberi per un' Anno; tutta uolta se saranno eletti Vicarij d' un'altra Prouincia, potranno esercitare tal' ufficio per altri tre Anni doppo i quali deueno cessare da ogni prelacione per un' Anno.

Vacatione de' Prelati.

Medesimamente i Guardiani non possono essere eletti in tal ufficio piu che per tre Anni nel luogo medesimo, ma in un' altro luogo si bene per un' altro Triennio, & doppo che saranno stati Guardiani sei anni, rimaranno liberi da guardianati per un' anno, eccetto se per la necessità il Padre Generale desse licenza di farsi, Non si proibisse però che i Guardiani sopradetti doppo detto tempo non possono esser eletti in Vicarij prouinciali, & anchora in Generale. Et perche i prelati deueno esser guida, & norma de i loro sudditi, molto piu à fatti che à parole, si ordina, che il Frate, qual non puo conuenire al Coro di di, & di notte, & al Refettorio con gli altri Frati, & ha notabilmente bisogno di cibi speciali, per nissun modo sia fatto Guardiano, ne se gli dia cura de' Nouitij. Et quelli, che non ponno andare à piedi non si eleghino per discreti d' andare al Capitolo prouinciale, eccetto se non fosseno stati Vicarij prouinciali, ò Diffinitori del capitolo prouinciale, nè manco si eleggano per custodi per andare al Capitolo Generale, eccetto se non fosseno stati Generali, ò Diffinitori del capitolo Generale, Ma in modo niuno possano essere eletti per prouinciali.

Chi non può stare all'aita cõ mune non sia fatto Guardiano
Chi non può andar à piedi nõ si elegga per mandare à capitolo, ò in Vicario prouinciale.

Si determina ancora, che nella electione de' Diffinitori habbino uoce passua tutti i uocali che si troueranno nel luogo del

Elettione
de' Diffini
tori.

Si faccia
oroue nel
tempo de'
capitoli.

Capitolo , & i Vicarij in tal'elezione habbino uoce Attiua cioè il Generale nel capitolo Generale, & i prouinciali ne i capitoli prouinciale , & nel Generale capitolo si eleggino sei Diffinitori , de' quali tre ne possino essere al piu di quelli che furono nel capitolo prosimo passato, ma ne i prouinciali capitoli bastino quattro Diffinitori , de i quali dua al piu ne possino essere di quegli del precedente Capitolo.

N E L tempo che si celebra il capitolo Generale , si faccia con tinue , & feruenti orationi da tutti i Frati della nostra congregatio ne ; Et nel tempo del prouinciale da tutta la prouincia , pregando la diuina clementia si degni disporre tutte le cose nostre secondo il suo beneplacito , à laude , honore , & gloria di sua Maestà infinita , & utilità di sua cattolica , & Christiana Chiesa.

C A P I T O L O N O N O .



Institutio
ne de' Pre-
dicatori .

P E R C H E l'euangelizzare la parola di Dio ad essemplio di C H R I S T O maestro della uita , è de i piu degni , & utili , alti , & diuini officij che siano nella sua Chiesa militante ; donde principalmente pende doppo Dio la salute del mondo , però si ordina che nissun predichi se prima esaminato , & approuato dal Capitolo Generale , ò dal Padre Vicario Generale (si come uol la Regola) non gli sarà tal ministero concesso , & imposto , nè ad alcuno si dia tal officio , se non si uedrà che sia di uita santa , & esemplare , di chiaro , & maturo giudicio , di forte , & ardente uoluntà , sapendo che la scienza , & eloquenza senza carità non edifica: anzi molte uolte distrugge, dicendo S. Gregorio che facilmente , è disprezzata la predica di quel che tiene uita disprezzata , seu rilassata ; & attendino diligentemente i Prelati nel limporre tal ufficio , che non siano accertatori di persone , nè si muouino per amicitia , ò fauor humano , ma semplicemente per l'honor di Dio , eleggendo piu presto che siano pochi , & buoni predicatori , che molti , & insufficienti , ad essemplio di C H R I S T O somma sapienza , che tra li gran turba de gli Hebrei eleffe solo

solo dodeci Apostoli , & settanta dua discepoli , hauendo prima prolissamente orato.

Si impone ancora a i Predicatori che non predichino frasche, nouelle , poesie , historie , ò altre uane , souerchie , curiose , & inutili dottrine . Ma (ad effempio di Paolo Apostolo) predichino C H R I S T O crocifisso nel quale sono tutti i tesori della sapienza , & scienza di Dio ; Questa è quella diuina sapienza la quale Paolo Santissimo predicaua fra i perfetti , doppo che fu uiril Christiano , che quando era come fanciullo Hebreo , pensaua sapere , & ragionaua da fanciullo delle ombre , & figure del uecchio Testamento , nè douerebbono allegare altro che C H R I S T O : la cui autorità preuale à tutte le persone , & ragioni del mondo , addurre la sacra scrittura , & consequentemente i sacri Dottori .

Informa-
zione del
predicare.

E T perche al nudo , & humile Crocifisso non sono conuenienti terse , fallerate , & affettate parole , ma nude , pure , semplici , & humili , nondimeno diuine , infocate , & piene d'amore . ad effempio di Paolo uaso d'elezione , il qual predicaua non in sublimità di sermone , & d'eloquenza humana , ma in uirtù di spirito Santo . Però si esortano i Predicatori ad imprimerli C H R I S T O benedetto nel cuore , & dargli di se stessi possessione pacifica , acciò per ridondanza d'amore , egli sia quello , che li faccia parlare , & operare a guisa di Paolo , dottore delle genti : il quale non ardiua di predicare ad altri alcuna cosa , se C H R I S T O prima non la faccua operare ad esso , si come ancora esso C H R I S T O perfettissimo Maestro c'insegnò , non solo con la dottrina : ma con l'opere , & questi sono grandi nel Regno del Cielo , che prima per se oprano , & poi ad altri insegnano , & predicano . Però si ordina , & commanda , che quelli , i quali predicando non possono digiunare , & stare à cibi quadragesimali , non si lascino predicare in modo alcuno .

S I proibisce a' Predicatori il riceuere pasti superflui , & son tuosi , ma uiuino da poveri , & mendichi , si come hanno per amore di C H R I S T O uolontariamente promesso , contentandosi della loro necessità ; & sopra tutto si guardino da ogni specie d'Auaritia , accioche liberamente , & sinceramente predicando C H R I S T O , riportino frutto in maggior abbondanza ; Per ilche si proibisce , che predicando , non faccine cerche per se , nè per i

Chi non
può digiunare
non si
lasci predicare
De' pasti
de' Predicatori .

Non facci
no cerche

Non rice-
uno pre-
mio alcu-
no per la
predicatio-
ne.

Fra^{ti}, acciò (secondo l'Apostolica dottrina) sia noto à tutti che non cercano le cose loro, ma quelle di G I E S V C H R I S T O . Molto maggiormente si uietà, & comanda che non si pigli premio alcuno, ò uero simonia pecuniaria, dalle Comunità, ò da altri particolari per conto della Predicatione, nè si facciano comprare libri, abiti, panni, nè cose tali, che mostrino premio, & pagamento di essa predicatione, & chi farà contra, il Vicario prouinciale, faccia loro fare la disciplina per spacio d'un Miserere in Refettorio, & non si emendando, siano sospesi dall'officio della Predicatione .

Non s'im-
paccino
nel dispen-
sar della li-
mosina.

MA occorrendo per pietà fare alcuna raccomandatione di pouere persone, per nissun modo s'intromettino in riceuere, nè in dispensate dette elemosine, nè per se stessi, nè per altre terze persone in nome loro.

Si predi-
chi il Van-
gelio & la
scrittura
sacra .

ET perche chi non sà leggere, & imitare C H R I S T O li bro della uita, non ha dottrina da poter predicare, però acciò lo studino, si impone a' Predicatori che non portino molti libri, poiche in C H R I S T O G I E S V sono tutti i thesori della diuina sapienza, & scienza, & per esser questo benedetto officio del predicare tanto eccellente, & accettissimo à C H R I S T O Dio nostro qual ei l'ha dimostrato, quando ch'egli medesimo con tanto seruore di quella sua diuina Carità per salute dell'anime nostre l'ha uoluto esercitare cibandoci con la saluberrima sua dottrina Euangelica; per potere dunque meglio imprimere ne i cuori delli Predicatori la norma, & modo ch'haranno à tenere, accio piu degnamente habbino ad euangelizare esso C H R I S T O Crocifisso, predicare il Regno d'iddio, & feruentemente operare la salute dell'anime, replicando soggiungiamo, & imponiamo, che nelle loro predicationi usino la S. scrittura, & specialmente il nouo Testamento, & massime il Sacro S. Euangelio, accioche essendo noi euangelici predicatori, facciamo ancora i popoli Euangelici.

Ammoni-
one de p-
dicatori .

ET lascino da canto tutte le uane, & inutili questioni, & opinioni, i diletteuoli canti, le sottilità da pochi intese; ma ad esempio del santissimo precursore Giouan Battista, de' Santissimi Apostoli, & altri Santi Predicatori del diuino amore infocati, anzi pure di esso nostro dolceissimo Salvatore, predichino con uoce alta, & ardente, *Pœnitentiam agite, appropinquabit enim Regnum calorum*, & secondo che'l nostro padre Serafimo ne la Regola ci ammonisce

ammonisce, annuncino li uitij, & le uirtù, la pena, & la gloria, con breuità di sermone, non desiderando, nè cercando altro che la gloria di Dio, & la salute dell'anime: ricomprate co'l preciosissimo sangue dell'Agnello immacolato, C H R I S T O G I E S V, & siano esaminati, & casti, i loro parlari, talmente che non discendino ad alcune particolari persone, massime Religiose, & Prelati della Chiesa, altrimenti facendo, siano graeuemente puniti, peroche nelle loro predicationi, & in ogni altra attione li debbano hauere in somma riuerenza, si come ci esorta il Serafico Padre nel suo testamento di temere, amare, & honorare i Sacerdori, & molto piu i Reuerendisimi Cardinali, & Vescou, ma sopra ogni altro il Sommo Pontefice Vicario di G I E S V C H R I S T O in terra, Padre, Capo, & Pastore di tutti i Christiani, & di tutta la militante Chiesa Gouvernatore; & con tutti gl'altri Ecclesiastici Prelati, quali uiueno secondo l'ordine della Santa Romana Chiesa, & sono humilmente soggetti al sopradetto Romano Pontefice, si come il suddetto Padre nostro in esso suo Testamento c insegna: & tutti i Predicatori, & Dottori che ci amministrauo lo spirito, & la uita, dobbiamo sempre honorare, & riuerire.

E T accioche essi predicando ad altri, non diuentino reprob. lascino qualche uolta la frequenza de i popoli, & ritornino alla solitudine, & co'l dolcissimo Saluatore ascendino al monte della Santa oratione & contemplatione, & iui stiano tanto, che ripiegni d'Iddio, l'impeto dello spirito Santo di nuouo gli muoua à spargere al mondo le gratie diuine, sforzandosi infiamarsi come serafini del diuin'amore, accioche essendo essi ben caldi, possino riscaldare altrui; & cosi facendo, & seruendo hora al ministerio di Marta, hora al silentio di Maria, seguiranno C H R I S T O in uita mista, ilqual doppo l'hauere orato su'l monte, discendeua nel tempio à predicare, anzi scese dal Cielo in terra per saluare l'anime, Però si sforzino tutti i predicatori che finito il corso della predicatione quadragesimale di partirse quanto prima dalle Città, ò terre doue haranno predicato, & tornino alli lochi loro, se non saranno astretti dalla necessità, accio per la troppo frequente conuersatione, & familiarità di secolari, non uenghi à perdere il frutto fatto nella quadragesima, & diminuirsi l'autorità, & la reputatione del lor ministerio. Si ordina parimente che i pre-

Si partino
finita la
Quadrage
sima.

Predicatori conuenghino al Coro.

dicatori sani quando non sono in atto di predicare, conuenghino al coro per tutte l'hore canoniche, & all'orationi ordinarie, & faranno la uita commune con gl'altri Frati.

La Comunità di libri.

Et perche sempre fù intentione del nostro dolce Padre, che i necessarij libri de' Frati s'haueflero in commune, & non in particolare; per meglio offeruare la pouetà, & rimouere da i cori de' frati ogni affetto, & particolarità; si ordina che in ogni nostro luogo sia una piccola stanza, nella quale s'habbia la scrittura sacra, & alcuni Santi, & diuoti Dottori; Ma i libri iuutili de' gentili, quali piu presto fanno l'huomo Pagano, che Christiano, non si tenghino ne i nostri luoghi, & se occorresse che ue ne fosse alcuno secondo la dispositione de' Padri Vicarij Generali, ò Prouinciali, si rendino a' padroni, o uero s'abrucino.

Libri iuutili non si tenghino.

Si prohibisce il far stampar libri senza licéza del Generale.

Si prohibisce ancora che nissuno ardisca, per se, ò per altri far stampare libri, ò publicargli senza licenza scritta del Reuerendo Padre Generale, & esso Generale non dia tale licenza, se prima non harà fatto uedere, & esaminare dette opre ad alcune persone dotte, & sufficienti, & così esaminate, & approuate, potrà conceder che siano stampate, publicamente, con la licenza de' gli ordinarij. Et se alcuno farà il contrario, ipso facto, sia priuato di tutti gl'atti legitimi, oltra la pena del Concilio Lateranense.

Siano studi di diuoti, & Santi. Conc Tri d. seff. 5. c. 1

Et perche à chi deue degnamente, & con debito ordine predicare, è necessario (oltra la religiosa, & approuata uita) qualche notitia delle scritture sacre, la qual naturalmente hauer non si può, se non mediante qualche scienza di studio litterale; accidè che un tanto nobile, & fruttuoso esercizio quanto è il predicare, nella nostra congregazione non uenga meno in graue danno delle pouere anime de' secolati; si ordina che in ogni Prouincia (doue si potrà) siano in alcuni luoghi stndi diuoti, & Santi, di charità, & humiltà redondanti, tanto nella grammatica posititiua, quanto nelle sacre littere, & altre scienze necessarie per meglio uenire alla cognitione della sacra, & scolastica theologia, & di esse diuine littere, al quale studio siano solamente promossi dal Padre Vicario della Prouincia, & da' Padri diffinitori nel capitolo prouinciale, ò uero dal Padre Generale quei Frati ch'essi padri giudicaranno di feruente carità, di costumi lodeuoli, & di humile, & santa conuersatione, & che siano ancora talmente atti ad im-

Condicio ni di quei, che hāno ad essere promossi al studio.

parare,

parare, che dopò con uita, & dottrina posino esser utili, & fruttiferi nella casa del Signore, la quale promotione si faccia à uoce secreta, & allo studio della logica, & filosofia non siano ordinariamente posti quei Frati, quali oltre à gli altri buon costumi loro, non siano almeno stati due anni alla religione doppo la loro professione, & si comanda che quelli che non sono di quella bontà che di sopra si dice, ò che sono di grosso ingegno, non si ponghino à studiare, & se ci fussero posti, si leuino uia quando si scopriranno essere inetti, & indegni di esso studio.

ET non cerchino i studenti d'acquistare la scienza che gonfia, & insuperbisce, ma s'ingegnino di far guadagno della illuminatiua, & infiammantè carità di CHRISTO, la qual uiuifica, & humilia l'anime; ne mai s'immerghino tanto nello studio litterale, che per esso habbino à pretermettere lo studio della Santa oratione, perche farebbono espressamente contra l'intentione del Serafico Padre, il quale non uoleua che mai per alcun studio di lettere si lassasse la Santa oratione, anzi per potere meglio hauer lo spirito del Signore nostro GIESV CHRISTO si sforzaranno, tanto i lettori come gli studenti, à dare maggiore opra allo spirito ch'alle lettere, peroche senza lo spirito non s'acquista il uero senso, ma la sola semplice littera, la quale acceca, & uccide.

ONDE si ordina che tutti i nostri lettori sani, comparischino la notte almeno in choro al mattutino, & si studino quanto possono di conuenite all'officio, & all'oratione, & leggendo, attendino à se stessi sotto l'obediènza de i lor Prelati, & non predichino fra anno ordinariamente; s'impone similmente à tutti i studenti che conuenghino al mattutino, & à tutte l'hore canoniche in choro, & all'oratione, altrimenti facendo siano leuati dallo studio.

Quelli dunque, che saranno posti allo studio, sforzerannosi insieme con la santa pouertà non mai lassare la uia regia, che conduce al cielo, cioè la Santa humiltà, ricordandosi spesso di quel detto del Beato Iacobone, che scienza acquisita dà mortal ferita se non è uestita di core humiliato: farà loro cagione di humiliarsi, se si conosceranno hauere accresciuto nouo obligo appresso à Dio per esser stati promossi allo studio, & fatti degni d'essere introdotti, alla uera, & soaue intelligenza delle sacre lettere, sotto il senso delle quali sta nascosto quel sommo bene, il cui

Efortatione
alli studen-
ti.

Lettori, &
studèti cõ
uenghino
al Coro.

La oratio
ne preuen-
ga la Let-
tione.

Spirito sopra il mele è dolce à chi lo gusta ; & ogni uolta che entrano alla Lettione, esortiamo si ricordino in Spirito d'humiltà , & in animo contrito leuare la mente loro à Dio , & dire.

DOMINE iste vilissimus seruus tuus , & omni bono indignus vult ingredi ad uidendum thesauros tuos ; placeat tibi , vt ipsum indignissimum introducas , & des sibi in his verbis , & sancta lectione , tantum te diligere quantum te cognoscere , quia nolo te cognoscere nisi vt te diligam , Domine Deus Creator meus . Amen.

CAPITOLO DECIMO.

I Vicarij
uisitino i
sudditi.



S I O R D I N A che il Padre Vicario Generale si sforzi nel suo triennio uisitar personalmente per quanto potrà , tutte le prouintie , & luoghi , ò almeno uedere tutti i Frati della nostra congregazione . Et i Vicarij Prouinciali uisitino tutti , i lor luoghi , & frati tre , ò almeno dui uolte l'anno , & tanto essi ,

Effortatio
ne de' Pre-
lati a' Iud-
diti.

quanto i Guardiani non cessino di charitatiuamente essortare , i sudditi alla perfetta offeruanza de i diuini , & Euangelici comandamenti , consegli , & della promessa regola , & delle presenti ordinationi , & specialmente dell'altissima pouertà , fermissimo fondamento di tutta la Regular offeruanza, & con debito zelo di Charita corregghino i transgressori , sempre mescolando il uino della seuera giustitia, con l'olio della dolce misericordia , & i frati sudditi con ogni humiltà obeditcano a i lor prelati in ogni cosa nella quale non conosceranno essere la diuina offesa , & portino à loro come à Vicarij di San Francesco , anzi di **C H R I S T O** Dio nostro, la debita reuerenza; e quando faranno da loro ripresi , & corretti secondo la lodeuole consuetudine di nostri antichi , & humili Padri , & fratelli humilissimi : s'ingenocchino , & patientemente sopportino ogni riprensione , & correzione , & non rispondano superbamente : nè per alcun modo ardiscano al prelato rispondere , massime in capitolo , ò in refettorio , se prima non haranno dimandato , & ottenuta la licentia , in ciò contrafacendo , faccino auanti a' Frati la disciplina per spatio d'un miserere,

Corretti
s'inginoc-
chino:

Risponde-
do , facci-
no la disci-
plina.

miferere. Ma tutti i Frati si sforzino, & con ogni studio infittino di emendarli de i lor difetti, & con i frequenti atti uirtuosi si acquistar le celesti uirtù, & con le buone consuetudini uince-
re le cattive, & male corrottele, Dell'altra parte si guardino, i prelati di non allacciar le anime di subditi loro con precetti obedi-
dentiali, se non saranno costretti, da pietà, ò charitatiua ne-
cessità.

Anchora si ordina che i Frati forastieri con ogni fraterna cha-
rità siano riceuti, i quali come ueri figli dell'Eterno Padre prima
uisitino la sua Chiesa, e fatta alcuna riuerenza, & oratione si rap-
presentino al Prelato, mostrandoli l'obedientie loro, & parimente
i Frati del medesimo luogo quando uanno per alcun seruiugio, di-
mandino oltre la licenza, la benedittione al suo prelato innocen-
chiati, & il medesimo facciano quando saranno ritornati à casa, &
accioche ogni cosa si facci col merito della Santa obedientia, &
con la debita religiosità, nessun Frate presume di pigliare alcuna
refertione, tanto dentro, quanto fuori di nostri luoghi senza la
licenza, & benedittione, del prelato, ò del maggior Padre, ò
fratello, se il prelato, non è in casa. Et tutti i Frati si sforzino
di fuggire tutti i uani, & superflui discorsi; & per euitare i
possibili inconuenienti si ordina che nessun Frate; massime gio-
uane mandi, ò riceua lettere senza licenza del suo Prelato. Et
benche tutti i Frati sempre deouono desiderare di esser sudditi, &
obedire ad essempio del nostro Signor G I E S V C H R I S T O,
& del nostro Serafico Padre piu presto che esser prelati, & ad altri
commandare, tutta uolta quelli a' quali saranno imposte per obe-
dienza le prelationi, non siano pertinaci in rifiutarle, ma con
ogni humiltà & sollicitudine adempiano il ministero, à te
commesso.

Esortiamo ancora tutti i nostri Frati, che secondo l'ammoni-
tioni del nostro Padre nel decimo capitolo della Regola à noi da-
ta, si guardino da ogni superbia, & uanagloria, inuidia, & aua-
ritia, cura & sollicitudine di questo mondo; Da ogni detrat-
tione, & mormoratione, di qual si uoglia stato di persone, massi-
me delli Ecclesiastici prelati, & del clero, & di tutti li altri reli-
giosi; Ma portiamo riuerenza ad ogn'uno secondo lo stato suo
hauendoli tutti per nostri fratelli, Padri, & maggiori in C H R I S-
T O G I E S V nostro Salvatore.

Carità uer-
so i Frati
Forastieri.

Uisitino
la Chiesa,
& mostri-
no l'obe-
dienza.

Dimanda-
re licenza,
& benedi-
tione, qua-
do si uà, &
torna per
alcun ser-
uigio.

Benedic-
tione del-
la refertio-
ne.

Vani di-
scorsi.

Non si scri-
uano lette-
re senza li-
cenza.

Si fugga
la rormo-
ratione.

CAPITOLO VNDECIMO.



PERCHÉ secondo la sentenza di Santi dottori, massime di San Girolamo, la familiarità delle donne, ancorche Sante, si deue da i serui di Dio schiuare & con santa cautela fugire; Però da tutto il nostro capitolo Generale, con grandissima maturità, & consiglio, & deliberatione si fa questa presente costitutione, da essere da tutta la nostra congregazione inuiolabilmente offeruata, che da i nostri Frati per nissun modo, nè sotto qualunque spetie di bone uirtù, ò santità nè à prieghi di popoli, ò signori si accettino cure di monasterij, nè anco di confraternità, nè d'alcuna Congregatione di homini, ò di donne, nè se gli diano Confessori, & non habbino alcuna cura di loro, credendo piu presto in ciò alle saluberrime dottrine de i Santi, che alle persuasioni humane.

Cura di Monasterij non si accettino.

Non si uada à monasterio.

Si fuggano i confortij di donne.

Essempio

ET perche a' ueri Religiosi & serui di **C**H R I S T O s'appartiene fuggire non solo l'euidenti mali, & peccati, ma ancora ogni cosa, che possa pretendere alcuna spetie di male; Però uogliamo che i Frati non uadino à qual si uoglia monasterio, ò ad altre case nellequali stiano donne religiose in congregatione senza licenza del Vicario Prouinciale; ilquale in questo sia uigilante, & molto bene auuertisca che facilmente non conceda tal licentia se non a' Frati probati, & maturi, & in caso di necessità, ouero di gran pietà, & con licenza de gli ordinarij.

ET accioche essendo noi mondi di core, uediamo Dio con l'occhio della sincera fede, & alle cose celesti siamo fatti piu atti; non habbino i Frati alcuni sospetti consortij, o consegli con donne, nè superflua conuersatione, o longhi, o non necessarij parlamenti con loro, & essendo da necessità astretti à parlarli per dar buon'essempio al mondo sempre stiano in luogho palese, che dal compagno siano ueduti, accioche siano à **G**I E S V **C**H R I S T O buon'odore in ogni luogho conuersando con purità, discretionione, & honestà, raccordandosi di quel memorabile essempio ilquale

ilquale si legge nelle nostre Croniche di quel Santo Frate, ilquale abbrusciano un poco di paglia disse: Quel guadagno che fa la paglia co'l fuoco, quel tanto fa il Religioso seruo di Dio conuersando con donne; & di San Lodouico Velcouo nostro Frate, di ce Papa Giouanni Vigesimo secondo nella sua Canonizatione che l'amor della Castità insin da fanciullezza talmente gli era radicato nel core, che per la fedel custodia di essa fuggiua per qualunque modo, i confortij delle donne, In tanto che da niun tempo mai solo con sola parlaua, se non fosse con la madre, & sorelle: Imperoche egli hauea cognosciuto la Donna piu amara che la morte; & san Bernardo dice, che sono dui cose che imbrattano, & confondono i Religiosi, la familiarità di donne, & la specialità di cibi.

SIANO dunque auuertiti i Frati tutti, per decreto del sommo Pontifice Pio Quinto, che dentro alle clausure di luoghi nostri non s'intromettano Donne di qual si uoglia grado, stato, ò conditione sotto le pene contenute nel suo decreto; & non solo con le Donne, ma ancora con gl'huomini secolari la nostra conuersatione sia rara, & discreta, perche la troppo, & indiscreta loro familiarità è à noi nociua, & porge allo spiritual profetto molto impedimento.

Decreto
di Pio V.

Donne nõ
enerinone
i nostri
chi.

CAPITOLO DVODECIMO.



ACCIO CHE, la purità della Regola con il debito ordine delle cose diuine meglio si offerui insieme con l'altissima pouertà; Ordiniamo che ne i nostri luoghi non stiano meno di sei Frati, iquali nel nome del dolce GIESV' congregati, siano d'un cuore, & d'un'anima sempre, sforzandosi di tendere à maggior perfectione. Et accio siano di CHRISTO ueri discepoli, cordialmente si amino sopportando i difetti l'uno dell'altro, sempre esercitandosi nel diuino amore, & fraterna carità, sforzandosi sempre di dare ottimo essemplio l'uno all'altro, & anco ad ogni persona facendosi uiolenza contra le proprie pas-

Numero
di Frati ne
i luoghi.

sioni , & inclinationi uitioſe , perche come dice il noſtro Saluatore, il Regno de' Cieli patifce uiolenza, & i uiolenti cioè quelli che fanno forza , & uiolenza , à ſe ſteſi lo rapifcono .

Numero ,
& peſo del
le campa-
ne .

La Sagre-
ſtia, quale
deue eſſe-
re .
Calici .

S I ordina che nelle noſtre Chieſe ſia ſolo una piccola Campa na di cento, & cinquanta libre , ò circa , & ne' noſtri luoghi non ſià altra ſagreſtia che un'armario, ouero una caſſa con una buona chiaue , qual ſempre porti ſeco un Frate Profefſo , nelqual armario , ò Caſſa ſi riponghino le coſe neceſſarie al culto diuino , & ſi habbino comunemente due Calici con la coppa d'argento con le loro patene bene indorate , & non ſi habbino piu calici , ò paramenti di quello che richiede la neceſſità di luoghi : Ne i paramenti , & panni d'altare non ſi uſi , oro , ò argento , o altre curioſità , o pretioſità ſecondo la Clementina , & ogni coſa ſia netta , & monda , & ſpecialmente , i paramenti ſacerdotali . I Corporali , & purificatori ſiano mondiſſimi & candidiſſimi , i Candiliere fatti al torno di ſemplice legno ; i noſtri Meſſali , & Breuiarij , & anco tutti li altri noſtri libri ſiano poueramente legati , & ſenza ſi gnacoli curioſi .

Papa Cle-
mente V .

In tutte le
coſe riſplè
da la San-
tiſſima po
uertà .

Si prohibi
ſce la recet
tione d'oro,
argen
to , & leta
per l'altare

E T guardinſi i frati che nelle coſe pertinenti al culto diuino , nelli edificiij noſtri , & nelle maſſeritie quali uſiamo , non appara alcuna pretioſità , o ſuperfluità . Sapendo che Dio uuole (come dice Papa Clemente quinto,) e piu ſi diletta del cor mondo , & delle Sante operationi , che delle coſe pretioſe , & ben'ornate . Per ilche douemo attendere che in tutte le coſe che ſono ad uſo noſtro riſplenda l'altiſſima pouertà la quale ci accenda alle pretioſità delle ricchezze celeſti doue è ogni noſtro teſoro, delitie , & gloria , & però prohibimo la recettione di qual ſi uoglia coſa, ancorche minima d'oro , d'argento , di uelluto , o ſeta ; eccetto il calice, la boſſola del Santiſſimo Sacramento , & Tabernacolo , & il uelo da tenere ſopra il tabernacolo , & i Padri Vicarij Prouinciali quando andaranno alla uiſita doue trouaranno ſimili coſe, diano la penitentia à chi l'hà riceuute , come diſobedienti , & poco amatori della noſtra ſemplicità & faccino che le ſiano rendute alli padroni , & non ſapendo di chi ſiano le faccino dare ad altre chieſe pouerelle , eſſortando nondimeno che nella noſtra pouertà riſplenda ogni monditia , & candidezza , & particolarmente nelle coſe che appartengono al ſacro altare , tanto nelle touaglie, purificatori , & corporali , quali ſiano ſottiliſſimi come nell'altre coſe

tre cose , che seruono al culto diuino .

P E R l'uniformità delle cerimonie tanto in Choro, quanto in ogni altro luogo si legga la dottrina di San Bonauentura, & l'ordinationi di nostri antichi Padri, & per meglio conoscer la mente del nostro Serafico Padre, si leggano i suoi Fioretti, le conformità, & altri libri di lui, & de' suoi Santi compagni, & perche la conuerfione di infideli fu molto à core al nostro Serafico Padre; per questo à gloria di Dio, & salute loro secondo la regola si ordina che se alcuni Frati perfetti infiammati dell'amor di C H R I S T O benedetto, & del zelo della sua cattolica fede uorranno per diuina inspiratione andare tra quelli à predicarla, ricorrano alli loro ministri Prouintiali, ò al Reuerendo Padre Generale, dalli quali essendo giudicati idonei, uadino con la loro licenza, & beneditione à tale ardua impresa, ma non uogliono i sudditi presuntuosamente giudicarsi Idonei, à sì difficile, & pericoloso negotio; Ma con ogni timore, & humiltà rimettino tal loro desiderio al parere di loro prelati; Si potrà ben fare differenza tra gli infideli, assai mansueti, dolci, & disposti à riceuere facilmente la Christiana fede, come sono quelli nouamente ritrouati da Spagnoli, ò Portughesi nell'Indie & tra i Turchi, & Agareni quali solamente con armi, & inlittioni di tormenti sostengono, & difendono la loro erronea, & pernitioua setta. Non stimino i Prelati la paucità di Frati; ma ponendo ogni lor sollicitudine & pensiero in quello, ilquale ha continua cura di noi, in tutte le cose faccino come detta loro lo spirito di Dio, & con la Charità, che nessuna cosa fa male, disponghino il tutto.

M A' perche è cosa impossibile ordinar leggi & statuti, per tutti i casi particolari, che potriano accadere, non essendo di quelli alcuno numero determinato, essortiamo nella Charità di C H R I S T O tutti i nostri fratelli che in ogni loro operatione, habbino auanti à gl'occhi il sacro Euangelio la regola à Dio promessa, le Sante, & lodeuoli consuetudini, & li sacri essemplij della Santi drizzando ogni lor pensiero, parole, & operationi à honore, & gloria di Dio, & salute de' prosimi; & lo spirito Santo in ogni cosa li ammaestrerà.

E T perche il Saluator nostro prima cominciò ad operare, & poi ad insegnare ad altri; così tutti i nostri Prelati siano i primi ad obseruare le presenti constitutioni, & poi con ogni Santo, &

Delle Cerimonie.

Andare al Martirio.

Essortatione.

Commandamento a' Prelati.

efficace ardire sforzino tutti i sudditi ad inuiolabilmente offeruarle, & se forse alcune cose pareſſero nel principio alquanto difficili, la Santa conſuetudine le farà facili, & diletteuoli; & acciò che meglio nella mente di Frati s'imprimano, & ſi offeruino, tutti i Guardiani le faccino leggere alla menſa almeno ogni dui meſi una uolta, & non manchino: & benchè non intendiamo per queſte conſtitutioni obligare i Frati, a peccato alcuno, ſe non in quanto ci obliga Iddio, la regola, & la Chieſa. Nondimeno uogliamo & ordiniamo che i Tranſgreſſori di queſte ſiano grauemente puniti; & ſe i Guardiani faranno negligenti ad offeruarle, & farle offeruare, & a punire i delinquenti ſiano piu grauemente puniti da eſſi Padri Vicari Prouinciali, & queſti dal Padre Vicario Generale ſe non le faranno offeruare, & non caſtigaranno i Tranſgreſſori.

Si legghino gli ſtatuti.

E T perche le preſenti conſtitutioni ſono ſtate compoſte con grandiffima diligenza, & di nuouo non con minor diligenza reuiſte, & correte di conſenſo di tutto il Capitolo Generale in Roma congregato: Non ſi mutino ſenza il conſenſo di eſſo Capitolo Generale; & ſimilmente eſortiamo tutti i noſtri Padri, & fratelli preſenti, & futuri, che non mutino ancora ne' Capitoli Generali le preſenti conſtitutioni, perche come habbiamo ueduto per eſperienza, gran detrimento ha dato alla Religione tanta mutatione di conſtitutioni; & non ſi faccino conſtitutioni Prouinciali; ma accadendo altri caſi particolari, ſi prouegghi, & ordini nelle Taouole di Capitoli Generali, & ſi laſcino ferme queſte, ſecondo le quali habbia à uiuere & eſſer regolata con Santa Vniſormità tutta la noſtra Congregatione.

Non ſi mutino conſtitutioni.

E T Perche il noſtro Serafico Padre eſſendo in articolo di morte laſciò larga benediſtione della Santiffima Trinità con la ſua Paterna inſieme a' ueri zelanti, & offeruatori della Regola; Però attendiamo diligentemente, & con affettuoso, & ſincero amore offeruiamo la perfeſtione à noi moſtrata, & inſegnata in eſſa Regola, & ordine noſtro, laſſando da canto ogni negligenza.

E T Perche il ſeruire à Dio non con altra intentione che per fuggire la pena, appartiene ſolamente à gli ſpiriti ſeruili, & mercennarij, ma oprar per amor d'Iddio, & per far coſa grata à ſua Maeſtà, & per diuino honore, & gloria, & per dar di ſe buono eſſempio al proſſimo, & per altri ſimili riſpetti, queſto ſolo ſpetta

alla

alli soli ueri figlioli di Dio ; Però guardinsi sommamente i Frati di transgredire le presenti constitutioni, come non obligatorie ad alcuna colpa; ma conoscendo di qual spirito sono, offeruino inuincibilmente le leggi, ordini, & statuti della Religione, acciò che si aggiunga gratia al capo loro, & meritino medianti questi seruigi Santi la diuina clemenza, & siano conformi al figliuolo d'Iddio; ilquale non essendo obligato alle leggi da se fatte; hà però uoluto per la salute di ogn'uno offeruarle. Mantenghino dunque il sublime stato della Religione, & siano causa di molti beni ne i prossimi. A' i buoni, & fedeli seruitori s'appartiene non solamente di adempire quelle cose che sono loro comandate da i Signori, & Padroni loro minacciandoli; ma di uolere anco piacerli in molte altre cose.

Essegundo dunque queste cose, drizziamo gl'occhi nostri al nostro Redentore, acciò che hauendo conosciuto il suo beneplacito, ci forziamo di piacerli non solamente non sprezzando le presenti Constitutioni (però che il dispregio di esse sarebbe gran peccato) ma anco per amor suo, fuggendo ogni negligenza in offeruarle, lequali offeruando ne aiuteranno ad adempire non solamente con intiera offeruanza la promessa Regola; ma anco la diuina legge, & Euangelici consigli, & la gratia di Dio per GIESV CHRISTO da i pericoli ci libererà; Nelle fatiche ancora abondarà per GIESV CHRISTO la consolatione nostra. Et ogni cosa potremo in quello che ne conforta, cioè GIESV CHRISTO onnipotente, & in ogni cosa ne darà intelletto colui che è sapienza di Dio, & da ad ogn'uno abundantemente, & non impropria: Ci somministrerà ancor le forze, essendo egli quello il quale solo è uirtù, & uerbo che porta ogni cosa.

Ricordiamoci Padri, & fratelli Carissimi spesse uolte di quel sacro, & memorabil tema, sopra il quale fece il nostro Serafico Padre una solennissima predica, à quella gran moltitudine di Frati, Gran cose habbiamo à Dio promesse; ma cose maggiori ha Dio promesso à noi; seruiamo dunque questo che habbiamo promesso, & con ardente desiderio sospiriamo di peruenire à quei beni che sono stati promessi à noi: i piaceri di questo mondo sono breui; ma l'infernal pena che se ne acquista per seguirli; è perpetua; le passioni che sosteniamo per amor di CHRISTO; & la penitenza che facciamo per esso durerà poco; Ma poi la gloria,

Esfortatione all'offeruanza de'li statuti.

Essempio.

Similitudine.

Esfortatione efficace alla comune regolare offeruanza.

che per questo ne sarà data da Dio; sarà infinita; Molti sono chiamati al Regno di uita Eterna; mà pochi sono gli eletti, perche pochissime persone seguitano **C H R I S T O** in uerità di cuore; Mà al fine, Dio darà ad ogn'uno la retribuzione delle sue opere tanto, a' buoni quanto a' rei, ò la gloria, ò la confusione, & fuoco eterno.

Queste cose c'habbiamo promesse, benchè siano grandi, non di uieno, sono niente in comparatione di quella retribuzione eterna che Dio ci uuol dare, se faremo fideli osseruatori; facciamo adunque uirilmente, & non diffidiamo delle forze, perche quello Eterno Padre che ci credè, & n'hà dato ad offeruare l'Euangelica Perfectione, il qual conosce la nostra natural fragilità, non solamente ci farà forti, & potenti co'l suo aiuto; ma ancoi darà i suoi doni Celestiali in tanta Copia, & abbondanza, che superati tutti g'impedimenti, non solo potremo obedire al suo diletto fig'iuolo, mà anco seguirlo, & imitarlo con grandissima allegrezza, & semplicità di cuore; dispreggiando perfettamente queste cose uisibili, & temporali, & aspirando sempre à quelle che sono Celesti, & eterne.

I N C H R I S T O adunque ilquale è Dio, & huomo, luce uera, splendor di Gloria, & candor dell'eterna luce, specchio senza macchia, & imagine di Dio, ilquale, è costituito dall'Eterno Padre Giudice, & Legislatore, & salute de gl'huomini, alquale il Padre, & Spirito Santo hanno dato testimonianza, così come in lui sono i nostri meriti, essempli di uiuere, aiuti, fauori, & premij così ancora in esso sia ogni nostro pensiero, meditatione, & imitatione, nel qual tutte le cose sono dolci, facili, & leggiere, suauì, dotte, sante, & perfette, ilquale è lume, & aspettatione delle genti. fine della legge, salutator di Dio, Padre del futuro secolo, speranza finaluente nostra, fatto à noi da Dio sapienza, & giustitia, sanctificatione, & redentione, ilquale con il Padre & Spirito Santo coeterno, & consustantiale, coequale, & uno Dio uiue, & regna, alquale sia sempiterna lode, honor, & gloria, ne' secoli, de' secoli. Amen.

I L F I N E.



SEGVONOLE
PRONVNTIATIONI
DELLE ELETTIONI DE' PADRI
eletti ne' Capitoli GENERALI,
ò PROVINCIALI.



Nella elezione de' Diffinitori del Capitolo Generale.



N OMINE DOMINI NOSTRI
IESV CHRISTI, eius Sanctissimæ Genitricis
MARIE, ac Seraphici Patris Nostri Fran-
cisci, tot usque Cælestis Curie Triumphantis.
AMEN.

*HÆC est electio Canonica R. R. P. P. Diffinitorum: Præsents
Capituli Generalis, in hoc loco Sancti Nicolai Romæ, congregati, facta
hodie XX. Maij. Anni Millesimi, Quingentesimi, septuagesimi, &c.
In qua quidem elezione, electi sunt in Patres Diffinitores.*

R.	Pater	Frat.	N.	de	N.	qui	habuit	uoces	o.
R.	P.	F.	N.	de	N.	qu:	habuit	voes	o.
R.	P.	F.	N.	de	N.	qui	habuit	voes	o.
R.	P.	F.	N	de	N.	qui	habuit	voes	o.
R.	P.	F.	N.	de	N.	qui	habuit	uocis	o.
R.	P.	F.	N	de	N.	qu:	habuit	voes	o.

*ET ego F. N. Compromissarius nomine meo, & sociorum meorum
Compromissariorum virtute Compromissi limitati in nos facti eligo, &
electus esse pronuntio ipsos R. R. P. P. Fratres N. N. N. N. N. N.
in diffinitores præsentis Capituli, in quorum electionem maior pars ne-
strum consensus.*

Nella

 Nella elezione del Generale .

I N Nomine Domini Nostri **I E S V C H R I S T I**, &c.
H Æ C est electio Canonica R. P. Generalis in hoc loco S. Nicolai de Vrbe facta hodie, die XX. Maij. Anni, Millesimi, quingentesimi, septuagesimi, &c. In qua quidem electione electus est in Vicarium Generalem Plurimum R. P. F. N. de N. qui habuit voces o.

E T ego F. N. Compromissarius nomine meo, & sociorum meorum Compromissariorum vir: Comp: limit. in nos facti eligo, & electum esse pronuntio ipsum R.^m P.^m F. N. In Vicarium Generalem totius nostre Congregationis: In cuius electione vestrum pars maior consentit, &c.

T E D E V M laudamus, &c.

Nella elezione de' Diffinitori del Capitolo Prouinciale.

I N Nomine Domini Nostri **I E S V C H R I S T I**, &c.
H Æ C est electio Canonica: Ven: P. Diffinitorum: presentis Capitoli in hoc loco S. Nicolai, uel N. Ciuitatis, siue Terræ N. congregati, facta hodie die XX. Mensis Aprilis, anni millesimi, quingentesimi, septuagesimi, etc. In qua quidem electione electi sunt in Patres Diffinitores.

Venerabilis P. F. N. de N. qui habuit voces o.

Ven. P. F. N. de N. qui habuit voces o.

Ven. P. F. N. de N. qui habuit voces o.

Ven. P. F. N. de N. qui habuit uoces o.

E T ego F. N. Compromissarius no: meo: & soc: me: Comp: uir: Comp: limit. & in nos facti eligo, & electos esse pronuntio ipsos Ven: P. Fr. N. N. N. N. In Diffinitores Præsentis nostri Capituli: In quorum electione vestrum pars maior consensit, &c.

Quando ui fosse presente il Generale, si dica nel modo seguente.

H Æ C est electio Canonica, &c. Congregati ex impositione Reuenerendi P. F. N. de N. Generalis Vicarij totius nostre Congregationis Præsidente ipso, & assistente facta hodie. &c.

Nella elezione del Padre Prouinciale .

I N Nomine Domini Nostri **I E S V C H R I S T I**, &c.
H Æ C est electio Canonica R. P. Vicarij prouincialis huius nostre Prouinciæ N. In hoc loco N. Ciuitatis, siue Terræ N. facta hodie die XX. Maij. Anni M D L X X. In qua quidem electione electus è in Vicarium Prouinciali huius nostre prouinciæ N. R. P. F. N. de N. &c.

ET ego F. N. de N. Compromissarius nomine meo, & soc: me: comp. uir: comp. lim: in nos facti eligo, & electum esse pronuntio ipsum R. P. F. N. in Vicarium huius nostræ Prouinciæ . In cuius electionem uestrum pars maior consentit .

Nell'elezione del discreto Locale .

In noie Domini Nostri Iesu Christi, qui est benedictus in secula. Amen. Hæc est electio Canonica Discreti huius loci nostri N. facta ex impositione R. P. Vicarij Prouin. hodie die o. Mensis N. Anni, millesimi, &c. In qua electione P. F. N. habuit voces o. &c.

Et ego F. N. Disquisitor, & Compromissarius nomine meo, & socij mei eligo, & electum esse pronuntio P. F. N. in discretum huius loci N. In cuius electione maior pars uestrum consentit .

Littera Testimoniale per il Discreto Locale , che ha da andare al Capitolo .

R E V E R E N D I in CHRISTO Patres, &c. *Fidem facimus R. P. V. qualiter in nostro Locali Capitulo, pro discreto eligendo Canonice congregato in primo, uel in secundo, siue tertio scrutinio electus fuit R. P. F. N. Sacerdos, uel Laicus in discretum loci nostri N. &c. Rogamus igitur R. P. V. ut eum admittatis in nostro Capitulo Prouinciali ad omnia legitime Celebranda, qua de iure sibi competi probe noueritis. Valete. Ex loco Nostro N. de N. die o. &c.*

P. V. R.

Obedientes filij Fratres loci N. &c.

La Soprafcrittione .

R e u e r e n d i s Patribus Vicario, ac Diffinitoribus Capituli F. Cappucinarum, Prouinciæ N. in loco N. congregatis. In
C H R I S T O obseruandis.

**FINIS CONSTITUTIONVM REGVLARIVM
F. CAPPVCINORVM S. FRANCISCI.**



MISVRA DEL MEZO
P
A L M O.



REGOLA, ET TESTAMENTO
 DEL SERAFICO PADRE
 SAN FRANCESCO.
 RIDOTTI IN LINGVA VOLGARE.



*Bolla di Papa HONORIO Tertio, sopra la
 Regola de' Frati Minori.*



HONORIO Vescouo, seruo de li
 serui di DIO, à li dilette figli-
 uoli, Frate FRANCESCO, &
 alli altri Frati, de l'ordine de'
 Frati Minori, salute & Apostoli-
 ca Beneditione. Suole condescendere la sedia
 Apostolica a li pietosi voti: & à li honesti desi-
 derij di quelli che domandano, dare beniuolo
 fauore. Per tanto, ò dilette figlioli nel Signo-
 re, noi inclinati à li vostri pietosi preghi, per au-
 torità Apostolica, vi confermiamo la Regola de
 l'ordine vostro, approbata da Innocentio Papa,
 di buona memoria, predecessore nostro, scritta
 in le presenti lettere, & con l'aiuto del presente
 scritto ve la fortifichiamo, la quale Regola è tale.



IN NOME DEL SIGNORE.
INCOMINCIA LA REGOLA, ET
VITA DE' FRATI MINORI.



CAPITOLO PRIMO.



IA REGOLA & Vita de' Frati Minori è questa, cioè: offeruare il Santo Euangelio del nostro Signore **GIESV CHRISTO**, uiuendo in obedientia senza proprio & in castità. Frate Francesco promette obedientia & riueranza al Signore Papa Honorio, & alli suoi successori canonicamente intranti, & alla Chiesa Romana. Et li altri Frati siano tenuti à obedire à Frate Francesco, & alli successori suoi.

DI QUELLI CHE VOGLIONO RICEVERE QUESTA VITA, & in qual modo debbano essere riceuuti. Cap. II.



SE ALCUNI vorranno pigliar questa uita, & ueneranno alli Frati nostri, li Frati li mandino a' suoi Ministri Prouinciali, a' quali solamente, & non ad altri si conceda la licentia di riceuere Frati. Ma li Ministri gli esaminino diligentemente della fede catholica, & de gli Ecclesiastici sacramenti. Et se tutte queste cose credano, & uogliano fedelmente confessarle, & infino al fine feruamente offeruarle. & se non hanno moglie, ò uero se l'hanno, & gia siano intrate in monasterio le moglie, ò uera-

ò ueramente gli habbiano dato licentia con autorità del dioceſano Veſcouo, hauendo eſſe già fatto uoto di continentia, & ſiano di tal'etade le moglie, che di loro non poſſa naſcere ſuſpitione, li Miniſtri gli dicano la parola del Santo Euangelio, che uadano & uendano tutte le coſe ſue, & ſi sforzino darle a' poueri, il che ſe non potranno fare, gli baſta la buona uolontà. Er guardinſi li Frati & li loro Miniſtri, che non ſiano ſolleciti delle ſue coſe temporali, accioche liberamente facciano delle ſue coſe tutto quello gl'inſpira il Signore. Nondimeno ſe farà biſogno di conſiglio, habbino licentia li Miniſtri di mandarli ad alcuni che temeno Dio, ſecondo il conſiglio de' quali li ſuoi beni ſiano diſtribuiti a' poueri. Dapoi li concedano li panni della probatione, cioè due toniche ſenza capuccio, & il cingulo, & le brache, & lo caparone inſino al cingulo, ſaluo ſe à eſi miniſtri altro ſecondo Dio alcuna uolta pareſſe. Ma finito l'anno della probatione ſiano riceuuti all'obedientia, promettendo di offeruar ſempre queſta uita & regola. Et per niun modo li farà licito uſcire di queſta religione ſecondo il comandamento del Signore Papa, imperoche ſecondo il Santo Euangelio, niuno che mette la mano all'aratro, & riſguarda indietro, è atto al regno di Dio. Et quelli che hanno già promeſſo obedientia, habbiano una tonica con il capuccio, & un'altra ſenza capuccio chi la uorranno hauere. Et quelli che per neceſſità ſono conſtretti poſſano portare calciamenti. Et li Frati tutti ſi ueſtino di ueſtimenti uili, & poſſino rapezzarli de' ſacchi, & di altre pezze con la beneditione di Dio, liquali io ammoniſco & eſſorto, che non diſprezzino, nè giudichino gli huomini, li quali uedono eſſere ueſtiti di molli ueſtimenti, & colorati: & uſare cibi, & beueraggi delicati. Ma piu preſto ogn'uno giudichi, & diſprezzi ſe medeſimo.

**DEL DIVINO OFFICIO ET DIGIUNO, ET IN
qual modo li Frati debbano andare per il mondo. Cap. III.**



I C H I E R I C I facciano il diuino officio secondo l'ordine della Santa Romana Chiesa, eccetto il Psalterio, dappoi che potranno hauere li Breuiarij. Ma li laici dicano uinti-quattro Pater noster per il Matutino, per le Laudi cinque, per Prima, Terza, Sesta, & Nona, per ciascaduna di queste hore sette. Ma per Vespere dodeci, per Compietta sette, & preghino per li morti. Et digiunino dalla festa d'ogni Santi, infino alla Natiuità del Signore. Ma la Santa Quadragesima, che comincia dalla Epifania infino alli continui quaranta giorni, la quale il Signore con il suo Santo digiuno consacrò: quelli che uolontariamente la digiunano, siano benedetti dal Signore: & quelli che non uoleno, non siano costretti. Ma l'altra infino alla Resurrettione del Signore digiunino. Ma in altri tempi, non siano tenuti se non il Venerdì à digiunare. Ma in tempo di manifesta necessit  non sieno obligati li Frati al digiuno corporale. Io consiglio ammonisco & conforto li miei Frati nel Signore **G I E S V C H R I S T O**, che quando uanno per il mondo, non litighino, n  contendano con parole, n  giudichino li altri. Ma siano miti, pacifici, & modesti, mansueti, & humili: honestamente parlando à tutti come si conuiene, & non debbano caualcare, se per manifesta necessit  o uero infirmit  non siano costretti. In qualunque casa intraranno, primamente dicano, Pace à questa casa.
Et secondo il Sant'Euan-
gelio, di tutti li ci-
bi, che li sono
posti inan-
zi,
li sia licito
mangia-
re.

CHE LI FRATI, NON RICEVANO
danari : Capitolo IIII.



IO COMMANDO fermamente à tutti li Frati, che per niun modo riceuano denari ouero pecunia per se, o per interposita persona. Nientedimeno per le necessità delli infermi, & per uestire li altri Frati. per li amici pirituali, li ministri solamente & li custo di habbiano sollicita cura, secondo li luochi, & tempi, & freddi paesi: come uederanno essere espediente à la necessità. Quello sempre saluo, che (come è detto) non riceuano danari, nè pecunia.

DEL MODO DEL LAUORARE. CAP. V.



QUELLI Frati, a' quali il Sign. ha dato gratia di lauorare, lauorino fidelmente, & diuotamente, talmente che escluso l'etio inimico de l'anima, non estinguano lo spirito de la santa oratione, & deuotione, al quale spirito l'altre cose temporali debbono seruire. Ma de la mercede de la fatica riceuino le cose necessarie del corpo, per se, & per li suoi Frati: eccetto denari, ouero pecunia. Et questo humilmente, come si conuiene alli serui di Dio, & a li seguitatori de la santissima Pouertà.

CHE NIENTE SI APPROPRIENO LI FRATI, ET
del domandare la elemosina, & de li Frati infermi. Cap. VI.



LI FRATI niente si approprieno, nè casa, nè luoco, nè cosa alcuna. Ma come pelegriani, & forestieri in questo mondo, seruendo al Signore, in pouertà, & humiltà, uadano per la elemosina confidentemente. Nè li bisogna uergognarsi, imperoche il Signore si fece pouero per noi in questo mondo. Questa è quella celsitudine de l'altissima pouertà: la quale ha instituito

uoi carissimi fratelli miei, heredi & Re del Regno de' Cieli. Vi ha fatto poveri di cose, & di uirtù ui ha sublimati. Questa sia la portione uostra, la quale ui conduce in la terra de' uiuenti, à la quale, o diletteffimi fratelli totalmente accostandoui, niente altro per il nome del N: S. G I E S V C H R I S T O in perpetuo sotto il Cielo uogliate hauere. Et in qualunque luoco doue sono, & si ritroueranno li Frati; si dimostrino domeffici insieme l'uno con l'altro, & sicuramente manifesti l'uno a l'altro la sua necessità: imperoche se la madre ama, & nutrisce il suo figliuolo carnale, quanto piu diligentemente debbe ciascheduno amare, & nutrire il suo fratello spirituale, & se alcuno di loro caderà in infirmità, li altri Frati debbano seruire à lui, come uorriano esser seruiti à loro medefimi.

*DELLA PENITENTIA DA ESSER IMPOSTA
a' Frati che peccano. Cap. VII.*



SE ALCUNI de' Frati (instigante il nemico) mortalmente peccarono, per quelli peccati, de li quali sarà ordinato tra li Frati, che si ricorra a i soli ministri prouinciali, siano obligati li predetti Frati à loro ricorrere, quanto piu tosto potranno senza dimora. Ma esli Ministri, se sono Preti, con misericordia li impongano la penitenza. Ma se non sono Preti, la facciano essere imposta per altri Sacerdoti dell'ordine, si come à loro secondo Dio meglio parrà espediente. Et debbono guardarfi che non si adirino, nè conturbino per il peccato d'alcuno, imperoche l'ira, & conturbatione in se, & ne gli altri: impediscono la Carità.

*DELLA ELETTIONE DEL GENERALE, MINISTRO
di questa Fraternità. & del Capitolo de la Pentecoste. Cap. VIII*



TUTTI li Frati sieno obligati sempre hauere uno de' Frati di questa Religione in Generale Ministro, & seruo di tutta la Fraternità, & à lui siano obligati fermamente obedire, ilqual morendo, si faccia elezione del successore da li Ministri Prouinciali, & da li Custodi, nel Capitolo de la Pentecoste; nel quale i Prouinciali

ciali Ministri siano tenuti sempre conuenir insieme in qualunque luogo dal Generale Ministro sarà stato costituito. Et questo una uolta in tre anni, o ueramente ad altro termine maggiore, o minore: si come dal predetto Ministro sarà stato ordinato. Et se in alcun tempo apparesse à la uniuersità de' Ministri Prouinciali, & Custodi, il predetto Ministro non essere sufficiente al seruitio, & alla commune utilità de' Frati, siano obligati li predetti Frati, a quali è data la elettione, nel nome del Signore à se eleggere un'altro in Custode. Ma dopo il Capitolo de la Pentecoste, li Ministri & gli Custodi possano ciascheduno, se uorranno, & se gli parerà essere espediente, in quel medesimo anno in le sue Custodie, una uolta conuocare li suoi Frati à Capitolo.

DE GLI PREDICATORI. CAP. IX.



I FRATI non predichino nel Vescouato di alcun Vescouo, quando da lui gli sarà stato cōtraditto. Et nessuno de' Frati per alcun modo habbia ardimento di predicare al popolo, se dal Ministro Generale di questa Fraternità non sarà stato esaminato, & approbato, & l'officio della Predicatione da esso gli sarà stato concesso. Ammonisco ancora & essorto, quelli medesimi Frati, che nella predicatione, qual fanno, siano esaminati, & casti li loro parlarì ad utilità, & edificatione del popolo, annunziando à loro i uirtij & le uirtù: la pena, & la gloria: con breuità di sermone, peroche la parola abbreviata fece il Sig. sopra la terra.

DELL'AMMONITIONE, ET CORRECTIONE
delli Frati. Capitolo X.



I FRATI, li quali sono Ministri, & serui de gli altri Frati, uisitano, & ammonischino li suoi Frati, & humilmente, & caritativamente li correggano, non commandando li alcuna cosa, la qual sia contra l'anima sua, & la Regola nostra. Ma li Frati, li quali sono sudditi si ricordino, che per amor di Dio hanno abnegato le proprie uolontà. Onde fermamente gli com-

mandò , che obediscano à gli suoi Ministri in tutte le cose , che hanno promesso al Signore di offeruare , & che non sono contrarie à l'anima , & à la Regola nostra , & in qualunque loco sono li Frati , li quali sapesino , & conoscesino , se non potere offeruar la Regola spiritualmente: debbano , & possano ricorrere alli suoi Ministri . Ma li Ministri Caritatiuamente , & benignamente gli riceuino , & tanta familiarità habbiano circa essi , che possano dire à loro , & fare come li Signori à gli suoi serui , imperoche così debbe essere , che li Ministri siano serui di tutti gli Frati . Io ammonisco , & essorto nel Signore G I E S V C H R I S T O , che si guardino li Frati da ogni Superbia , Vanagloria , Inuidia , Auaritia , cura , & sollecitudine di questo mondo , da la detrattione , & mormoratione , & non si curino quelli che non fanno littere di imparar littere . Ma attendino , che sopra tutte le cose debbano desiderare di hauere lo spirito del Signore , & la sua santa operatione , orare sempre à lui con puro core , & hauere humiltà , & patientia nelle persecutioni , & infirmità , & amare quelli che ne perseguitano , riprendono , & arguiscono , peroche dice il Signore . Amate li inimici uostri , & pregate per quelli , che ui perseguitano , & ui calunniano . Beati quelli , che patiscono persecutione per la giustitia , peroche di loro è il Regno de' Cieli . Ma chi perseuererà insino al fine , questo sarà saluo .

CHE LI FRATI NON ENTRINO NE'
 monasterij delle monache. Cap. XI.



O C O M M A N D O fermamente à tutti li Frati , che non habbino sospetti consortij , o consegli di Donne , & che non entrino ne i Monasterij delle Monache , eccetto quelli , a gli quali dalla Sedia Apostolica , è concessa licenza speciale . Nè si facciano compadri di huomini , o di donne ; accioche per questa occasione , tra gli Frati , o uero , da gli Frati , non nasca scandalo .

DI QUELLI FRATI CHE VANNO TRA LI
Saraceni & altri infideli. Capitolo XII.



VALVNOVE delli Frati per diuina inspiratione uoranno andare tra li Saraceni & altri infideli, domandino di ciò licentia da li suoi Ministri prouinciali. Ma li Ministri à nessuno diano licentia d'andare, se non à quelli: li quali uederanno essere sufficienti à essere mandati. Oltre di questo, io comando per obedientia à li Ministri che domandino dal Signore Papa uno de li Cardinali della Santa Romana Chiesa, il quale sia gouernatore, protettore, & correttore di questa fraternità, accioche essendo noi sempre sudditi & soggetti à li piedi di essa medesima Santa Chiesa, stibili nella fede catholica, offeruiamo la povertà & humiltà, & lo Santo Euangelio del nostro signore **GIESV CHRISTO**, il quale fermamente h uemo promesso.

Finisce la Regola de' Frati Minori, & seguita il resto della Bolla per la confirmatione di essa Regola.

A N I V N O adunque de li huomini per alcuno modo sia licito rompere questa scrittura della nostra confirmatione, ò ueramente con presuntuoso ardimento andargli contra. Ma se qualchuno presumerà di attentare questo, sappia, che lui incorrerà nella indignatione de l'omni-

potente Dio, & de li suoi beati Apostoli Pietro, & Paulo. Data in

Laterano adi XXIX. No-

uemb. nell'ottauo an-

no del nostro

Pontifica

to.

IL FINE DELLA REGOLA.

IN NOME DEL N.S. IESV CHRISTO
 INCOMINCIA IL TESTAMENTO DEL
 nostro Serafico Padre SAN FRANCESCO.



IL SIGNORE diede à me F. Francesco così incominciar à far penitentia: perche essendo io ne' peccati, troppo mi pareua amaro à uedere li lebroli, & esso Signore mi condusse tra loro, & io feci misericordia con quelli, e parandomi da essi, quello che mi pareua amaro mi fu conuertito in dolcezza dell'anima, & del corpo, & poi stetti poco & uscì del seculo. Et il Sig. mi diede tal fede ne: le Chiese, ch'io così semplicemente adorasse & dicesse. Noi ti adoramo santifs. Sig. **GIESV CHRISTO** qui & à tutte le Chiese tue. che sono in tutto il mondo, & ti benediciamo, impero che per la tua S. Croce hai ricomperato il mondo, & poi mi dette il Sig. & dà rãta fede nelli sacerdoti, che uiueno secòdo la forma della Santa Romana Chiesa, per causa dell'ordine loro, che se mi facessero persecutione, uoglio ricorrere a essi, & se io hauesse tanta sapientia, quanta hebbe Salomone, & trouasse sacerdoti pouerini di questo seculo nelle parochie, nelle quali dimorano, non uoglio predicare contra la uolontà di essi, & essi & tutti li altri uoglio temere, amare & honorare come miei Signori, & non uoglio in essi considerare peccato: perche io risguardo in quelli il figliuol di Dio, & sono mei signori, & per questo il faccio, però che niente uedo corporalmente in questo seculo di esso altissimo figliuol di Dio: se non il Santifs. Corpo di quello, & il santifs. Sanguo suo, il qual essi consecrano, & riceuono, & essi soli lo amministrano à li altri, & questi santissimi misterij sopra tutte le cose uoglio honorare. & riuerire, & in lochi preciosi collocare, & li santissimi nomi, & parole di esso scritte, in qualunque luogo gli trouarò in luochi non leciti, li uoglio raccogliere, & prego, che siano raccolti: & in luoco honesto siano collocati. Et tutti li Teologi, & quelli, li quali ministrano à noi le santissime parole diuine; douemo honorare, & riuerire, come quelli che ministrano à noi lo spirito & la uita. Et dapoi che il Signore mi dette de li Frati, nessuno mi mostraua quello ch'io douessi fare. Ma esso altissimo mi reuelò ch'io douessi uiuere secono la forma del S. Euangelio, & io con poche parole, & semplicemente lo feci scrivere: & il S. PP. me lo confermò: & quelli che ueniuanò à riceue

te questa uita : tutte le cose che poteuano hauerẽ; dauano a' poueri . Et erauamo contenti di una tonica (di dentro , & di fuori rappezzata quelli che uoleuano) & del cingolo , & le mutande , & non uoleuamo hauer piu . L'officio, lo diceuamo noi cherici, secondo li altri Cherici. Li laici diceuano Pater noster. Et assai uolentieri stauamo ne le Chiese pouere, & abbandonate. Et erauamo idioti, & sudditti à tutti : & io con le mie mani lauoraua, & uoglio lauorare, & tutti li altri miei Frati uoglio che lauorino di lauorito , che pertiene ad honestade Et quelli che non fanno imparino; non per cupidità di riceuere il precio della fatica, ma per buon' c'slépio, e per discacciar l'ocio: Et quãdo nõ fosse dato à noi il precio de la fatica; ricorriamo alla mensa del sig. domandando l'elemosina d'uscio in uscio: Questa salutatione mi riuelò il Sig. che noi dicesimo. Il Sig. ti dia pace Et attédano diligéteméte li Frati, che habbino le Chiese, e habitacoli pouerelli, & tutte l'altre cose, le quali per essi si fabricano: per alcun modo non le riceuano: se non fossero come si conuiene, secondo la santa Pouertà, qual habbiamo promesso nella Regola di offeruar sempre, iui albergando come pellegrini, & forestieri . Commando fermamente per obediẽza à tutti i Frati, che in qualunque loco sono, non habbino ardimento di domandar alcuna littera nella Corte Romana per se, nè per interposita persona, nè per Chiesa, nè per alcun loco, nè sotto specie di predicazione, nè per persecutione de' suoi corpi . Ma in qualunque loco non seranno riceuuti, fuggano in altra terra à far iui penitẽza con la benedittione di Dio. Et fermamente uoglio obedire al Ministro Generale di questa Fraternità, & à quel Guardiano, qual gli piacerà di darmi . E talmente uoglio esser preso nelle mani sue, che io non possa andare, nè fare oltra l'obediẽza, & uolontà sua, perche è mio Signore . Et benche io sia semplice & infermo, non dimeno uoglio sempre hauer un Cherico, che mi faccia l'officio: come nella Regola si contiene. Et tutti gl'altri Frati così fermamente siano tenuti à obedire alli suoi guardiani : & fare l'officio secondo la Regola. Et tutti quelli, che fossero trouati: liquali non uolessero far l'officio secondo la Regola, & uolessero in qualche modo uariare: ò ueramente che non fossero Catolici, tutti li Frati in qualunque loco sono: siano tenuti per obedientia, che in qualunque loco trouaranno qualcheduno d'essi, al piu prosimo custode di quel loco, doue l'haueranno trouato lo debbano pretentare Et il custode sia tenuto per obedientia custodirlo fortemente, come

huomo in ligami di & notte: talmente che non li possa esser tolto delle sue mani, per fin a tanto che in propria sua persona il rapte senti nelle mani del suo ministro. Et il Ministro sia tenuto fermamente per obedientia mandarlo per tali Frati, quali giorno & notte il guardino, come huomo impregonato per fin à tanto che lo rappresentino dinanzi al Sig. Hostiense, ilqual è sig. protettore, & correttore di questa Fraternità. Et non dicano li Frati. Questa è un'altra Regola, imperoche questa è la recordatione, ammonitione, & esortatione, & il mio testamento, il quale io ^{caro} Franc.^o minimo tra uoi, faccio à uoi fratelli miei benedetti per questo, accioche la Regola, qual habbiamo promesso al Sig. meglio catholicamente offeruiamo. Et il General Ministro, & tutti li altri Ministri, & Custodi per obedientia siano tenuti in queste parole non aggiungere, o minuire: & sempre habbino questo scritto con seco appresso alla Regola. Et in tutti li Capitoli, quali fanno, quando leggono la Regola, leggano ancora queste parole Et à tutti li miei Frati, Cherici & Laici comando fermamente per obedientia, che non mettano glorse nella Regola. Nè in queste parole (dicendo) così uogliono essere intese. Ma si come il Signore mi ha dato puramente & semplicemente dire & scriuere la Regola, & queste parole, così semplicemente & puramente senza glorsa le intendiate, & con santa operatione offeruiate insino al fine. Et qualunque offeruarà queste cose: in Cielo sia riempito della beneditione del l'altissimo Padre Celestiale, & in terra sia riempito della beneditione del suo diletto figliuolo con il Santiss. spirito Paraclito: alqual è honore & gloria hora & in eterno. Et io F. Franc.^o minimo di tutti & seruo, tanto quanto io posso, confermo à uoi di dentro, e di fuori questa santiss. beneditione: laquale habbate con tutte le uirtù de' Celi, & con tutti li Santi, hora, & ne' secoli de' secoli Am. Finisce il Testaméto del N. P. S. Franc.^o à laude, e gloria di Iesu Xpo.

QVINTO è il modo che si tiene à far la professione. Compiuto tutto l'anno dell'a Probatione, congregati tutti li Frati dal Prelato in Capitulo, & la esortate le uoci, il Nouicio inginocchiato dinanzi al suo Prelato, e sapendo esso Nouicio tutto quello ha da promettere con le mani sue giunte & distese uerso il Cielo, & tenendole inclus. nelle mani del Prelato, ogni uoto pronunziando in questo solenne uoto, e leuata la mente in Dio faccia la professione, con il cuore, & con la bocca dicendo queste parole. Io F. N. faccio uoto, e prometto à Dio onnipotente, alla B. Vergine Maria, al B. Francesco, & à tutti li Santi, & à te Padre tutto il tempo della uita mia seruir la Regola de Frati Minori. per il Sig. Papa Honorio confirmata, uiuendo in obedientia senza proprio, & in castità. Et quello che lo riceue, li risponda in questo modo. Et io da parte di Dio, te queste cose offeruarai promitto uita eterna. Allora li circostanti tutti rispondano, Amen. Ognun di loro l'abbraccia con l'oscio della pace. **L. F. N. B.**